

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

186^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 10005	NENCIONI	Pag. 10006, 10036
DISEGNI DI LEGGE		PAPALIA	10022
Annunzio di presentazione	10005, 10006	PERNA	10012
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	10005	PERRINO	10043
Sulla presentazione di un disegno di legge:		TRIMARCHI	10015
PRESIDENTE	10008 e <i>passim</i>	Trasmissione	10005
BERTOLI	10038	INTERROGAZIONI	
DOMINEDO'	10033	Annunzio	10046
GAVA	10045	RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM-	
LAMI STARNUTI	10030	MATICA PER IL 1965	
MARIS	10043	Annunzio	10006
MILILLO	10026, 10043		

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° ottobre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Ajroldi per giorni 5, Alessi per giorni 4, Chabod per giorni 1, De Unterriechter per giorni 4, Lucchi per giorni 4, Montini per giorni 5 e Torelli per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 » (785);

« Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini » (786);

« Modificazioni di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645 » (787);

« Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, riguardante la

vendita alla RAI - Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali n. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo » (789);

Deputato **SORGI**. — « Contributo per il 1° Congresso internazionale di parassitologia » (790).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Maris, Vacchetta, Salati, Gaiani, Vidali, Minella Molinari Angiola, Fabiani, Fabretti, Caponi, Di Paolantonio, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Kuntze, De Luca, Luca, Petrone, Traina e Pirastu:

« Provvedimenti in materia di locazione » (784);

Dominedò:

« Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (788).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

DOMINEDO'. — « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla

catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (788);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Nuova autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (778) (previo parere della 5ª Commissione);

alle Commissioni permanenti riunite 6ª (Istruzione pubblica e belle arti) e 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-*Urgenza*) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione).

Annuncio di Relazione previsionale e programmatica per il 1965

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri del bilancio e del tesoro hanno trasmesso la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 (*Doc. 50*).

Annuncio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata ».

Sulla presentazione di un disegno di legge

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento e unitamente, in prospettiva, sull'ordine dei lavori.

È stato presentato dal Ministro delle finanze, onorevole Tremelloni — vorrei dire presentato quasi furtivamente — un disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 1964, con questa rubricazione: « Istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata ». Io ricordo al Senato un avvenimento tanto clamoroso quanto recente: il 24 settembre, con votazione chiara, il Senato ha respinto, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, il disegno di legge presentato dallo stesso ministro delle finanze, onorevole Tremelloni, per la conversione in legge del decreto-legge (scusate questa terminologia, non è costituzionale ma è negli atti che sono stati a noi distribuiti) 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata.

Siamo pertanto — ed è raro il caso — di fronte ad una patente, voluta, aperta violazione della norma contenuta nell'articolo 55 del nostro Regolamento.

Io scrivevo questa mattina, su un giornale quotidiano, che il metodo sperimentale, cioè il galileiano « provando e riprovando », viene assunto anche nella procedura legislativa, per cui dopo il voto contrario la maggioranza, certo ricorrendo alla coazione morale, alla disciplina di partito ed anche alla corruzione politica, irride alla libera volontà del Parlamento. (*Commenti dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, questa vostra esclamazione doveva essere fatta — e sarebbe stata molto più appropriata — quando il Presidente di quest'Assemblea ha comunicato che è stato presentato un disegno di legge che noi abbiamo conosciuto attraverso uno stampato senza numero che ci è stato distribuito per nostra comodità e conoscenza.

La cosa non è semplice nè consueta; non è un atto che sia in armonia con il nostro Regolamento, nè un atto che sia in armonia con la correttezza del procedimento legislativo. È inutile che io vi ricordi il contenuto della norma di cui all'articolo 55 del nostro Regolamento: « Un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi », e lo articolo 68 del Regolamento della Camera

che, con diversa espressione, cioè con espressione più generica, più comprensiva, ma con uguali fini, ripete: « Un progetto respinto dalla Camera non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi ».

Si osserverà che l'Assemblea è sovrana, si osserverà (almeno questo sarà stato nelle intenzioni, io penso, del Ministro delle finanze che si è fatto presentatore di questo abnorme atto di impulso parlamentare) che, essendo l'Assemblea sovrana, la maggioranza, attraverso un voto, può modificare, può cancellare una norma del Regolamento. Onorevole ministro Tremelloni, la realtà è diversa perchè l'Assemblea è sovrana salvo che per la legge che la governa. In altre parole: l'Assemblea è sovrana ma deve in ogni caso della sua vita rispettare il Regolamento che la governa; anzi, il Regolamento è garanzia per tutti i componenti dell'Assemblea, la maggioranza e la minoranza, è garanzia per i componenti del Governo, è garanzia per tutti i cittadini del retto funzionamento dell'istituto parlamentare. L'Assemblea può modificare, onorevole Presidente, il Regolamento, non lo può violare! La Presidenza, attraverso le procedure previste dal Regolamento, può dar vita al procedimento di modifica attraverso le norme contenute nell'articolo 7, comma primo, del Regolamento del Senato e nell'articolo 15 di quello della Camera dei deputati. Ed allora, come per la modifica della Costituzione, con la speciale procedura prevista si può addivenire alla modifica, ma non si può mai, in ogni caso — e mi rivolgo in modo particolare alla Presidenza — permettere che il Regolamento si violi: la funzione della Presidenza è appunto quella di garantire alla maggioranza, alla minoranza, ai membri del Governo, ai cittadini il retto funzionamento, secondo il Regolamento e secondo la Costituzione, dell'istituto parlamentare.

Onorevoli colleghi, non si prenda alla leggera una norma del Regolamento come quella contenuta nell'articolo 55 con richiamo a discutibili precedenti, perchè la norma regolamentare, recepita nel nostro Regolamento, ha dei precedenti illustri. La Carta francese del 1814 disciplinava, con la norma contenuta nell'articolo 21, il diritto di peti-

zione al sovrano per indurlo a presentare dei provvedimenti legislativi alle Camere. L'articolo 21 terminava con la seguente espressione: « Se la proposizione è adottata dall'altra Camera, essa sarà messa sotto gli occhi del re; se essa è rigettata, non potrà essere ripresentata nella medesima sessione ». Ora, quando dopo la rivoluzione del luglio si addivenne nel 1830 alla modifica della Carta costituzionale, si pensò all'abrogazione della norma contenuta nell'articolo 21, perchè le Assemblee legislative avevano guadagnato il diritto di iniziativa parlamentare. Si sosteneva che il regolamento della petizione al Sovrano era cosa ormai inutile e che si dimostravano inutile cosa la norma ed il regolamento contenuti ambedue nell'articolo 21 della vecchia Carta del 1814. Ma la Commissione incaricata di proporre gli emendamenti alla Carta costituzionale, che si era fatta promotrice di questa modifica abrogativa della norma contenuta nell'articolo 21, ebbe all'Assemblea nazionale una nobile opposizione da parte del deputato Perriser, il quale fece presente che, seppur inutile nella sua formulazione e nella sua strumentalità, ormai ferro vecchio, pure l'articolo 21 conteneva un'espressione — sono sue parole — « ancora necessaria per la dignità delle discussioni nelle Camere ». L'espressione che venne ritenuta degna di essere conservata a livello della nuova Carta costituzionale fu proprio quella espressione con cui terminava il vecchio articolo 21: « Se una proposizione di legge è stata rigettata da uno dei tre poteri non potrà essere ripresentata nella stessa sessione ». Si considerava, come nello Statuto albertino, oltre le due Assemblee, terzo potere, forse con errore di carattere tecnico-giuridico, il Re.

Onorevoli colleghi, da tale norma lo Statuto albertino ricevette l'articolo 56 che ha ripetuto alla lettera la norma contenuta nell'allora articolo 17 della Carta costituzionale del 1830. L'unica differenza tra la norma contenuta nell'articolo 56 dello Statuto albertino e le due norme contenute nei due Regolamenti delle attuali Assemblee repubblicane è che il Regolamento della Camera ha una espressione più comprensiva e il Regolamento del Senato ha mantenuto rigorosa-

mente l'espressione contenuta nello Statuto albertino.

Nel trattato vecchio e famoso del Racioppi ho letto, come richiamo a una costante osservanza di questa norma e di questa prassi, un brano che io vorrei che il Ministro proponente ascoltasse e meditasse: « Questa disposizione si giustifica per la convenienza di evitare perdite di tempo, come avverrebbe se fosse consentito di ripresentare, anche a breve distanza di giorni, proposte che la maggioranza di un'Assemblea abbia dichiarato di non voler accogliere. Nè solo perdita di tempo, ma si potrebbero anche avere pressioni morali sulla maggioranza stessa, pericoli di conflitti fra questa e la minoranza o contraddizioni nei deliberar successivi di una medesima Camera. Come non è permesso a una Assemblea di revocare il voto favorevole che essa abbia concesso a un progetto, così deve anche evitare che sia revocato facilmente in discussione il suo voto contrario. Tutto dunque consiglia di impedire che ministri o deputati o senatori possano insistere ostinatamente allorchè una loro proposta sia stata rigettata, e meglio è lasciare un certo tempo all'azione dell'opinione pubblica la quale, intervenendo nella questione, finirà per consigliare secondo i casi agli uni di recedere dall'opposizione o agli altri di abbandonare il loro proposito ».

Vedete quale ricordo di una costante, religiosa osservanza di questa norma che dallo Statuto albertino si è irradiata nei Regolamenti delle nostre Assemblee.

Ma, onorevoli colleghi, io immagino che da parte del Governo sarà facile, di fronte alle nostre eccezioni, rilevare che noi vogliamo controbattere le ragioni del Governo prima di ascoltarle, poichè le riteniamo tanto fragili quanto inutili.

Onorevole ministro Tremelloni, la preghe-
rei di ascoltare, perchè parlo soprattutto per lei.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, mi permetto di farle osservare che sul richiamo al Regolamento sono competenti a decidere l'Assemblea o il Presidente e non il Governo.

N E N C I O N I . L'onorevole Tremelloni, signor Presidente, è stato il presentatore del disegno di legge, e poichè in questo momento il ministro Tremelloni stava parlando, io volevo pregarlo di ascoltare il mio punto di vista, secondo cui le obiezioni che probabilmente farà il ministro Tremelloni...

P R E S I D E N T E . Probabilmente il ministro Tremelloni non farà alcuna obiezione, perchè siamo noi che dobbiamo deliberare.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, se, almeno nell'apparenza, si è violata (voglio stare ai primi danni) una norma del Regolamento, evidentemente il Governo si sarà prospettato dalle ragioni che intende far conoscere al Senato. Ecco perchè mi ero permesso di dire al ministro Tremelloni di ascoltarmi, per spiegarmi — eventualmente — per quali ragioni il suo pensiero è diverso dal mio.

Il 24 settembre scorso il Senato ha respinto il disegno di legge che proponeva la conversione in legge di un decreto-legge, il Governo oggi propone un disegno di legge. È inesatto — si dice — identificare la sostanza del provvedimento respinto con la sostanza del provvedimento proposto, anche se il risultato pratico è identico. Il disegno di legge proposto postula una legge a termine; il decreto-legge che è stato posto nel nulla dal Senato non aveva questo termine. Il decreto-legge è provvedimento provvisorio con forza di legge, decretato (almeno nell'attuale prassi, che io ritengo incostituzionale) dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, mentre questo è un disegno di legge proposto dal Governo all'Assemblea.

Ma, onorevoli colleghi, a parte un'interpretazione anche sistematica del nostro Regolamento e un'interpretazione sistematica della norma già contenuta nell'articolo 56 dello Statuto albertino, una interpretazione dei precedenti (illustri precedenti) ai quali vi ho richiamato circa la nobiltà dell'istituto parlamentare, circa le ragioni che militavano, attraverso un travaglio di secoli,

a favore di una norma che doveva rimanere intatta, e che oggi invece dobbiamo vedere violata — come sarà facile dimostrare — dall'attuale Governo; a parte tutto ciò, vi è un'altra norma, nel nostro Regolamento, che non è applicabile (siamo d'accordo) nel caso concreto — altrimenti vi avrei fatto immediato richiamo — ma che ci deve convincere che vi è un sistema del nostro Regolamento che vuole evitare, sotto qualsiasi forma, in qualunque modo, e per moralità legislativa e per economia di esame legislativo, il *bis in idem*. L'articolo 69 del Regolamento del Senato e il terzo comma dell'articolo 83 del Regolamento della Camera prevedono il risolutivo intervento del Presidente, e quindi la sua potestà di decisione per il rispetto del principio *ne bis in idem* allorchè si determini, malgrado la diversa forma, un contrasto sostanziale o formale tra una proposta e un deliberato dell'Assemblea. Quando vi è una preclusione, il Presidente interviene a norma dell'articolo 69, anche quando un emendamento viene presentato sotto la forma di un ordine del giorno e viceversa. Ciò è logico ed è conseguenza del rispetto della Presidenza e, prima che della Presidenza, delle norme costituzionali, dei deliberati dell'Assemblea. È una norma che è sempre stata rispettata nella sua lettera e soprattutto nel suo spirito, perchè sarebbero veramente giorni tristi per un'Assemblea se, dopo una votazione, si vedessero riproposti e poi riproposti ancora, col provare e riprovare, attraverso una pressione politica, le stesse decisioni, lo stesso tema, la stessa norma, lo stesso ordine del giorno, lo stesso disegno di legge, sia, una volta, sotto forma di conversione di un decreto-legge incostituzionale nella forma e nella sostanza, sia, altra volta, attraverso un disegno di legge che voglia ripristinare norme respinte o eludere decisioni contrarie dell'Assemblea sotto qualsiasi forma.

Onorevoli colleghi, se poi volessimo esaminare, e sarebbe cosa vana, perchè a tutti noto, il disegno di legge che ci è stato distribuito, sia pure senza numero, per il confronto con il decreto-legge respinto recentemente, ci dovremmo convincere della identità sostanziale dei due provvedimenti. L'apposizio-

ne di un termine non incide minimamente, onorevoli colleghi, sulla sostanza. Può essere considerata un elemento di differenziazione, ma la sostanza rimane identica. Nella specie il Ministro proponente non si è neppure sforzato di modificare la relazione, che è così rimasta identica, nel contenuto, a quella relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge che il Senato ha respinto approvando l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli il 24 settembre scorso.

Che cosa si vuole? Vi è una confessione, in questo, onorevoli colleghi, una confessione di quanto noi avevamo denunciato quando ci opponemmo alla conversione del decreto-legge, manifestando il nostro voto favorevole all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Noi sostenemmo allora che il provvedimento violava la Costituzione, perchè in esso non vi era alcun elemento che indicasse sostanzialmente e formalmente il caso straordinario di necessità e di urgenza. Oggi il Governo, attraverso la presentazione di un disegno di legge ordinario, confessa il mendacio che aveva mascherato il decreto-legge sotto il profilo di provvedimento necessario e urgente, la menzogna cioè che si versava in un caso straordinario di necessità e di urgenza, previsto dall'articolo 77 della Costituzione per ben altri casi, per ben altre situazioni.

Pertanto vi è un mendacio, onorevole Ministro. Signori del Governo, avete confessato, attraverso questo disegno di legge ordinario, che avete mentito allora, perchè se il provvedimento era stato dettato imperiosamente da un caso straordinario di necessità e di urgenza quindici giorni fa, maggiormente oggi il caso si sarebbe imposto dato che mancano all'appello quei 230 miliardi che attraverso il decreto-legge si volevano reperire ed assicurare alle esauste casse dello Stato.

Ed allora, onorevoli colleghi, attraverso la presentazione di questo disegno di legge si vuole irridere, come ho detto all'inizio di questo mio dire, alla volontà del Parlamento. È erroneo parlare di modifiche sostanziali o di modifiche marginali, di apposizione di termini, sotto il profilo differenziatore:

siamo in presenza di due provvedimenti identici. Attraverso la presentazione del secondo si vuole non tanto violare una norma del Regolamento, ma certo mirare ad un obiettivo ben più grosso: cancellare, con un voto favorevole, la votazione negativa del 24 settembre.

Ma vi sono dei rimedi, onorevoli colleghi, ai quali l'Assemblea non può non pensare. È vano illudersi sul fatto che la norma contenuta nell'articolo 56 dello Statuto albertino non sia stata recepita nella nostra Costituzione repubblicana ma si sia irradiata soltanto nei regolamenti delle Assemblee. Ormai, da tempo, è venuto meno il principio dell'assoluta insindacabilità dei lavori parlamentari noto sotto il nome di *interna corporis*.

L'insegnamento della Corte costituzionale in materia di sindacato sul procedimento legislativo ha un significato che travalica la decisione che adesso ricorderò. Il 3 marzo 1959 la Corte costituzionale, che aveva già allargato, con la sua prima sentenza, la sua sfera di competenza, estendendola al sindacato delle norme precedenti la Costituzione, ebbe a disporre, con decisione numero 9: « La posizione costituzionale di indipendenza delle Camere non implica l'assoluta insindacabilità da parte di qualsiasi altro organo dello Stato (compresa quindi la Corte costituzionale) del procedimento con cui gli atti delle Camere vengono deliberati ».

E in tal senso, onorevoli colleghi, è stata ritenuta la sindacabilità del processo di formazione della volontà delle due Camere; cioè la Corte costituzionale ha rivendicato a se stessa il diritto di sindacare, sotto il profilo della costituzionalità e sotto il profilo del rispetto dei Regolamenti interni delle Camere, la esattezza, la legittimità del processo di formazione della volontà delle due Camere.

Di fronte a questo, onorevoli colleghi, le norme regolamentari attinenti alla formazione delle leggi debbono avere, hanno sempre, non possono non avere risonanza costituzionale in qualsiasi momento perchè, come

dicevo prima, la norma regolamentare tutela le minoranze, è garanzia del retto funzionamento dell'istituto legislativo, è garanzia anche per i cittadini tutti che l'istituto legislativo si muove attraverso legittime vie.

Colui che fu uno degli assertori, in difesa dell'autonomia parlamentare, degli *interna corporis*, Carlo Esposito, di fronte a questa sentenza della Corte costituzionale, invece di resistere sulle sue posizioni, invece di ripetere il ragionamento, impeccabile dal punto di vista logico e giuridico, con cui aveva precedentemente cercato di far valere, in sede accademica, il proprio assunto, scriveva, in un articolo intitolato: « La Corte costituzionale in Parlamento », in « Giurisprudenza costituzionale »: « La Corte costituzionale ha dimostrato, con i fatti ed in base ad una esatta previsione degli eventi che sarebbero susseguiti alla sua pronuncia, che quella tradizione era ormai finita e poteva perciò essere negata ». E commentava, quasi amaramente, richiamandosi anche al proprio assunto: « La nessuna reazione o emozione in Parlamento » — Lui si immaginava che il Parlamento si occupasse di queste cose — « o nel Paese per la decisione della Corte costituisce la miglior prova della esattezza del deciso e che la prerogativa della insindacabilità delle Camere, fondata sulla posizione tradizionale delle Camere stesse, non fa più parte del diritto costituzionale italiano vigente ed è morta di morte naturale ».

Dunque, onorevoli colleghi, non si viola impunemente — ricordiamocelo, per oggi e per l'avvenire — una norma del nostro Regolamento che attiene al funzionamento dell'istituto legislativo. Non si viola impunemente, perchè vigila e dovrebbe vigilare la Corte costituzionale a che il processo di formazione della volontà delle Camere si articoli secondo le norme del nostro Regolamento.

Ecco perchè il disegno di legge che è stato presentato quasi furtivamente alla Presidenza e di cui oggi abbiamo avuto ufficiale conoscenza è un disegno di legge che viola nella sostanza e nella lettera la norma contenuta nell'articolo 55 del nostro Regolamento. Ecco perchè il disegno di legge che è stato

presentato è un disegno di legge irricevibile, sotto ogni profilo, da parte della Presidenza.

Onorevoli colleghi, è bene che vi soffermiate e meditate su questo problema perchè un precedente di questo genere potrebbe essere denso di oscure manovre per l'avvenire. Non si pongono questioni di proponibilità o di procedibilità. Nella specie siamo in una situazione antecedente; si pone una questione di irricevibilità, perchè la norma contenuta nello Statuto albertino, la norma contenuta nel Regolamento della Camera, la norma contenuta nel Regolamento del Senato dicono chiaramente che un disegno di legge respinto non può essere ripresentato prima di un certo termine (non dice che non potrà essere discusso, che non potrà essere deliberato, dice che non può essere « ripresentato »). Pertanto siamo nella fase anteriore alla proponibilità, nella fase anteriore alla procedibilità: nella fase della ricevibilità da parte della Presidenza.

Onorevoli colleghi, non vi faccia ombra il fatto che, trattandosi di un disegno di legge governativo, a norma dell'articolo 87, comma quarto, della Costituzione, abbia avuto il visto del Presidente della Repubblica; questa è una norma molto discussa nella sua dinamica e nel suo significato. Si è sostenuto da parte di Orlando che la firma del Presidente della Repubblica è un controllo di legittimità dell'atto; si è sostenuto da altra parte che non è così e che il controllo di legittimità dell'atto lo abbia soprattutto il Parlamento, e senza dubbio, sotto il profilo della ricevibilità, ce l'ha in modo assoluto la Presidenza di quest'Assemblea.

Pertanto, onorevoli colleghi, io vi chiedo di far rispettare, per la nostra dignità, per la dignità della nostra Assemblea, il nostro Regolamento da parte del Governo; altrimenti — ho finito e chiedo scusa se mi sono dilungato — si ritorna ad una situazione già in vigore alla fine del secolo scorso. Leggevo in questi giorni — sembrano parole molto fresche, scritte in questo periodo, sono invece del 1897, quando Sonnino ritenne di pronunciare la frase, entrata ormai nella cronaca e nella storia parlamentare: « torniamo allo Statuto » — un articolo ap-

parso su « La nuova antologia » in cui tra l'altro era scritto quanto segue: « Tolta la diretta e fatale dipendenza del Ministero dall'appoggio ininterrotto della maggioranza della Camera, questa rimane più libera da preoccupazioni di altro ordine nell'esprimere il suo giudizio oggettivo tanto sulle singole proposte in materia legislativa, quanto sui singoli atti del Governo, in quanto che ogni disapprovazione o monito della Camera non segnerebbe necessariamente e fatalmente la morte politica di un Ministro o di un Gabinetto e non suonerebbe ritiro della fiducia del mandante nel mandatario. Oggi la costante preoccupazione politica e il timore di compromettere, per una questione speciale, le sorti del Gabinetto e l'equilibrio generale dei partiti e dei Gruppi parlamentari, spinge troppo spesso la Camera a trascurare il coscienzioso disimpegno della sua funzione legislativa nella retta osservanza dei Regolamenti e delle leggi. La maggioranza dei deputati, avendo per primo interesse e conseguentemente per prima sua preoccupazione la salvezza del suo Ministero, si mostra oggi le troppe volte disposta a lasciare pressochè manomettere i diritti, le prerogative del Parlamento, piuttosto che, con un voto contrario, porre a rischio la vita del Gabinetto ed il proprio predominio al Governo. Ed è così che si spiega la grande docilità con cui si sono viste le maggioranze piegare ripetutamente il capo dinanzi ai decreti-legge, anche quando questi compromettevano, in tempi e condizioni normali, questioni di alta importanza costituzionale, economica e finanziaria. Ricondotta invece l'azione della Camera nella cerchia delle sue legittime competenze, la maggioranza si mostrerà sempre, non meno della minoranza, gelosa di mantenere incolumi i diritti collettivi dell'istituto cui appartiene »

Onorevoli colleghi, se così non sarà, noi dovremo ripetere, come scrivevo al termine di un mio articolo questa mattina, che veramente la legge è come una banderuola di un vecchio campanile, si muove a seconda di come spira il vento, secondo l'amaro pensiero di Tolstoj. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, devo una risposta ai rilievi mossi dal senatore Nencioni. Ricordo innanzi tutto che già in altra occasione è stato affermato dalla Presidenza del Senato, senza che fossero sollevate obiezioni in Assemblea, che l'articolo 55 del Regolamento, nonostante la sua formulazione letterale, non comporta, prima del decorso dei sei mesi, l'irricevibilità di un disegno di legge precedentemente respinto, ma soltanto la temporanea improcedibilità. Infatti, la finalità della norma è di evitare che sia nuovamente discusso, prima che sia trascorso un congruo termine di tempo, fissato in sei mesi, un disegno di legge respinto, ma non di impedire l'esercizio della iniziativa legislativa a chi tale diritto ha in base alla Costituzione.

Consequentemente, era dovere della Presidenza del Senato dare annuncio dell'iniziativa legislativa, comunicando all'Assemblea il disegno di legge presentato. Non v'ha dubbio che la Presidenza, ove si trovasse di fronte a un disegno di legge identico ad altro precedentemente respinto dal Senato, dovrebbe, d'ufficio, rilevare l'improcedibilità. Ma, nel caso attuale, poichè non esiste una identità formale tra il disegno di legge presentato e quello di conversione precedentemente respinto e si pone il problema della valutazione delle differenze al fine di stabilire se si rientri o meno nella fattispecie dell'articolo 55, si è in presenza di una delicata ed opinabile *quaestio facti* dalla cui soluzione dipende appunto l'applicabilità dell'articolo citato.

A tale fine la Presidenza, in relazione anche al richiamo fatto dal senatore Terracini al termine della seduta di venerdì 2 ottobre, e secondo quanto già preavvisato ai Gruppi parlamentari, ha provveduto a distribuire anticipatamente in bozze di stampa il disegno di legge a tutti i senatori, per consentirne la necessaria conoscenza. Questo per garantire una serena e informata discussione sulla questione.

Il senatore Nencioni, invocando l'applicazione dell'articolo 55, ha sollevato un richiamo al Regolamento, sul quale la Presidenza, data la delicatezza della materia e secondo gli accordi presi con i rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, consentirà che parli un oratore per ogni Gruppo.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, le dichiarazioni che ha fatto in questo momento il Presidente della nostra Assemblea rafforzano in noi la convinzione che l'argomento sollevato dal richiamo al Regolamento del senatore Nencioni è tale da meritare tutta l'attenzione del Senato. Le stesse argomentazioni che, allo scopo di determinare la proposizione oggetto della discussione, il Presidente ha esposto pochi minuti fa, ci danno ragione della necessità di un esame approfondito della questione. Tuttavia noi crediamo, e per questo avevamo fatto tempestiva richiesta di parlare, che prima di esaminare uno qualsiasi dei tanti, innumerevoli aspetti giuridici che la presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa solleva, sia dovere del Senato e del Governo, oggi in modo così qualificato e numeroso presente a questa seduta, di esaminare lo stato di fatto politico-costituzionale che si è determinato con il voto del 24 settembre del Senato della Repubblica e poi con la presentazione di questo disegno di legge.

Voglio ricordare che nella seduta successiva a quella nella quale il Senato approvò a maggioranza un ordine del giorno del senatore Bertoli e di altri senatori di questo Gruppo, che chiedeva non si passasse agli articoli, da parte di tutti i Gruppi, e per primo da parte del Presidente del nostro Gruppo, senatore Terracini, furono poste al Governo precise domande circa le conseguenze politiche che esso avrebbe voluto trarne. E se, cosa che noi allora criticammo, l'onorevole Tremelloni, che rappresentava il Governo, volle sottrarsi a una risposta, dicendo che nulla era accaduto che ponesse al Governo problemi di linea politica o anche di crisi governativa, dobbiamo però ricordare, come risulta dal resoconto sommario del Senato di quella seduta, che l'onorevole Tremelloni disse testualmente: « Il

Governo si riserva di avanzare proposte per una copertura tecnicamente diversa di quei provvedimenti di spesa che sono già stati presentati e che saranno presentati al Parlamento e, per quanto concerne gli effetti del voto dal punto di vista tributario, di provvedere ai necessari adempimenti, e ciò anche in relazione all'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione ». Questo è il testo delle dichiarazioni dell'onorevole Tremelloni quale risulta dal resoconto sommario, non essendo fino a questo momento noto il resoconto stenografico della seduta.

Dobbiamo osservare che quelle dichiarazioni, se eludevano il problema politico, che pure è aperto nel Parlamento, nel Governo e nel Paese, ma del quale non dobbiamo occuparci stasera, sottolineavano tuttavia che il Governo era disposto o sarebbe stato disposto a studiare altre forme, « tecnicamente diverse », di copertura finanziaria dei provvedimenti che si sarebbero dovuti finanziare con il gettito della maggiorazione dell'IGE del 20 per cento. Ma il 2 ottobre lo stesso onorevole Tremelloni ha presentato al Senato un disegno di legge che propone di aumentare del 20 per cento l'aliquota dell'IGE. Si tratta quindi della medesima imposta, della medesima maggiorazione, del medesimo gettito (perchè praticamente nella stessa entità), dei medesimi destinatari delle norme contenute già nel decreto-legge, dei medesimi effetti giuridici ed economici.

Del resto, se anche non ci volessimo adentrare in una discussione di questo genere, a capire che così stanno le cose basterebbero le considerazioni dell'uomo comune, dell'uomo della strada, dei lavoratori, degli operatori economici, i quali fanno rapidamente i loro conti e concludono che, se questo disegno di legge dovesse diventare legge dello Stato, essi dovrebbero ricominciare a pagare quella maggiorazione di aliquota dell'imposta sull'entrata che hanno pagato dal 1° al 24 settembre. Non si possono ignorare i dati di fatto o la realtà attraverso delle escogitazioni letterarie o delle finzioni giuridiche. E se le norme che sono scritte nei Regolamenti parlamentari e nella Costituzione fossero soltanto norme di convenienza, soltanto bugie convenzionali e non regole

politiche, direttive che debbano servire ad un corretto rapporto fra il Legislativo e lo Esecutivo, allora sarebbe inutile continuare la discussione sulla questione regolamentare.

Qualunque cosa possa dire il Governo, qualunque cosa possa dire stasera il ministro Tremelloni per spiegarci perchè ha contraddetto le affermazioni rese al Senato il giorno stesso in cui era stata bocciata la conversione del decreto-legge, resterà la convinzione del popolo italiano che se questa legge passerà si riprodurranno quegli effetti che il Senato aveva respinto; e il popolo italiano aveva salutato come una grande vittoria il fatto che quella politica fosse fallita e sconfitta con un voto del Parlamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Il voto del Senato del 24 settembre è stato un voto particolarmente qualificato, non soltanto perchè tutte le opposizioni e una parte della maggioranza hanno votato un ordine del giorno comunista, ma perchè l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, preceduto da precise dichiarazioni di voto, significava rigetto di una politica congiunturale che si considerava sbagliata; e significava in pari tempo la decisa opposizione del Senato a qualsiasi maggiorazione di una imposta che già produceva gravi effetti nella vita economica e teneva alto il livello dei prezzi.

Ora ci troviamo di fronte a questa nuova situazione. Il Presidente dell'Assemblea ci ha spiegato che, se si dovesse scendere a questioni giuridiche, stasera dovremmo distinguere tra ricevibilità e procedibilità, e questo in senso opposto a come la medesima questione era stata presentata dal senatore Nencioni. Io credo tuttavia che una simile questione sia ancora prematura. Il disegno di legge di cui si discute è nel limbo, in un certo senso; non è all'ordine del giorno, non è assegnato ad alcuna Commissione. Se ne discute perchè, per il solo fatto della sua presentazione e della sua comunicazione al Senato, esso apre un problema nei rapporti fra gli organi costituzionali, e cioè in rapporti decisivi per la vita del Paese.

Non ci possono essere rapporti fra Governo e Parlamento che non si reggano secondo

una prassi di correttezza e di lealtà reciproca, e non è ammissibile che questi rapporti siano insidiati dal calcolo delle convenienze contingenti e dal gioco delle apparenze e delle sofisticazioni verbali. Questa è la sostanza della questione che sta dinanzi al Senato.

Noi riteniamo, perciò, che sia prima di tutto da discutere questo aspetto, che è certo anche giuridico perchè costituzionale, ma è costituzionale in quanto riflette una situazione reale di rapporti fra il Parlamento e il Governo; una situazione dinamica, nella quale il Governo, se il 31 agosto si è assunto la responsabilità (come aveva diritto di fare) di emettere quel decreto-legge, deve pur assumersi la responsabilità di venire al Senato e rendere responsabili dichiarazioni.

Noi questo lo avevamo chiesto subito, aggiungendo anche che era nostra opinione che, di fronte al risultato di quel voto del Senato, con quel significato politico, con quel significato popolare, il Governo dovesse trarre conseguenze di carattere definitivo. Ma se anche questo non si è voluto fare, era certamente dovere del Governo di venire qui ad affrontare il Senato, spiegando perchè a quel voto dato dalla maggioranza (o da alcuni della maggioranza) contro la conversione del decreto-legge non era stato dato un significato politico ma un significato tecnico. Era dovere del Ministro delle finanze, poichè almeno lui era presente, di assumersi le sue responsabilità e di non nascondersi dietro l'annuncio di provvedimenti futuri e diversi, che invece non sono stati diversi, era suo dovere non dare l'impressione di eludere le responsabilità che il Governo aveva allora e ha stasera.

Del resto, questo disegno di legge solleva anche un'altra questione. L'articolo 4 del disegno di legge regola la materia relativa a quanto è stato già riscosso per la maggiorazione dell'imposta, facendo salvi gli effetti del decreto-legge fino a quella data. Cosa molto strana, perchè sembrerebbe che il Governo intenda il voto del 24 settembre non come un voto che respingeva la conversione in legge del decreto, ma come un voto che ne ha limitato l'efficacia al 24 settembre.

In realtà non si tratta affatto di questo. Respinta la conversione in legge del decreto, si applica l'articolo 77 della Costituzione; e pretendere, attraverso questo articolo 4, che il Senato si rimangi anche nel merito la sua decisione, significa porre al Senato un dilemma molto grave, e cioè o piegarsi a una prepotenza oppure ribellarsi in nome di un principio che non può essere violato. Noi non sappiamo, e diciamo francamente che ci interessa molto poco sapere se ci siano stati precedenti del genere; la nostra Costituzione è rigida, il nostro ordinamento è un ordinamento scritto. Qui non siamo a Westminster: qui siamo a Palazzo Madama. Ma se anche fossimo a Westminster, ricordo che (come si dice nel Parlamento inglese) il Parlamento può fare tutto, meno che un cavallo verde; e quello che voi volete da noi è veramente un cavallo verde, poichè pretendete che diciamo che non vi abbiamo negato la conversione in legge di quel decreto, facendone salvi gli effetti per il periodo che ormai è venuto a scadere.

D'altra parte, se c'è questo stato di fatto anormale, se questa situazione rivela l'esistenza di rapporti non regolari, non leali, non basati sulla reciproca correttezza fra Governo e Parlamento, se il fatto della presentazione, in questa forma, del disegno di legge che contiene la medesima maggiorazione di aliquota dell'IGE apre tutti questi problemi, è chiaro che la responsabilità del Senato va oltre l'esame di una questione regolamentare, per quanto importante e fondata simile questione possa essere; si tratta, cioè, di una responsabilità che investe i Gruppi di questa Assemblea, i quali debbono dire se si sentono Gruppi del Parlamento o si sentono soltanto pronti ad eseguire le direttive del Governo o a dissentire da esse. La cosa è profondamente diversa, e di fronte a questa diversità bisognerà in definitiva pronunziarsi.

Stamattina abbiamo avuto un breve colloquio con alcuni colleghi di un Partito che sostiene il Governo, i quali ci hanno detto: ma perchè volete sollevare questioni di principio così grandi quando si tratta di una piccola cosa? È vero che è una prepotenza

quella che vi vogliono fare, ma è una piccola prepotenza, e bisogna pensare alle prepotenze grandi, non alle piccole. Se fossimo maligni, dovremmo dire a quei colleghi che forse troppo grandi prepotenze hanno subito all'interno della coalizione governativa; ma non è questo l'oggetto della discussione. Quello che conta è che noi non possiamo accettare di subire prepotenze nè piccole nè grandi, e non solo per un malinteso spirito di corpo, non per la difesa di un privilegio astratto, di una prerogativa posta al disopra della realtà del Paese. Quando si scende a simili giochi di forza fra Parlamento e Governo, inevitabilmente si apre una crisi politica acuta, di cui l'opinione pubblica democratica è avvertita e chiede conto e giustificazione. E voi sapete che l'opinione pubblica democratica può dare giudizi anche a breve scadenza.

Per questo, signor Presidente, noi riteniamo che la questione di natura strettamente regolamentare sollevata dal senatore Nencioni non sia in questo momento matura per l'esame (anche se esiste, e dobbiamo dare atto che esiste ed è fondata), e che questo sia invece il momento di un chiarimento politico; chiarimento che noi riteniamo il Governo vorrà dare, essendosi finalmente impegnato in maniera così autorevole, nella odierna seduta del Senato, a distanza di parecchio tempo dalla seduta del 24 settembre. Per conto nostro, la soluzione è una sola sul piano dei rapporti tra organi costituzionali, ed è il ritiro del disegno di legge. Questa essendo la nostra opinione, pensiamo che tutti gli altri Gruppi preliminarmente su questo problema politico e costituzionale debbano pronunciarsi, e che il Governo debba dire finalmente una parola chiara, non nascondendosi dietro mascherature letterali, o dietro formulazioni di comodo che non hanno nulla a che vedere con la sostanza politica dei fatti. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Il senatore Nencioni e il senatore Perna hanno toccato vari aspetti del problema di cui si deve occupare il Senato. Il senatore Nencioni, all'inizio del suo brillante intervento, ha detto che forse si è in termini di richiamo al Regolamento, ma questa idea, adombrata e quasi accennata all'inizio, è stata abbandonata nel corso dell'intervento; e giustamente mi pare che il richiamo al Regolamento sia, in questo momento, inopportuno.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, il senatore Nencioni ha parlato per fare un richiamo al Regolamento e tale rimane l'oggetto della discussione.

T R I M A R C H I . Non sono certo io la persona più adatta per interpretare autenticamente la volontà dei miei illustri colleghi. Certamente loro e qualsiasi altra persona meglio di me sono in grado di fare questo. Io mi permettevo di dire che in effetti un vero e proprio richiamo al Regolamento non si è voluto da parte di nessuno, anzitutto perchè non ricorrono i presupposti in quanto, come tra l'altro ha detto il senatore Perna, siamo in una fase preliminare, una fase in cui praticamente il problema viene delibato in vista della proposizione del problema stesso nella opportuna sede ed in vista di una soluzione che va ricercata nella sede più opportuna. Questo, onorevole Presidente, per cercare di dare alla discussione (questo è il mio modestissimo tentativo) uno svolgimento e uno scopo che siano confacenti ai risultati pratici che cerchiamo di ottenere. Se il Presidente me lo consente, avrei da chiarire qualcosa, cioè da aggiungere qualche breve considerazione a quanto hanno detto i miei colleghi per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 55 del Regolamento. È inutile dirne il contenuto, è inutile mettere in evidenza il principio che dalla norma è possibile rilevare. A me pare che sia solo necessario precisare che quanto dice l'articolo 55 del Regolamento non rappresenta una norma a sè stante, ma quanto è detto in questo articolo è la documentazione, è l'espressione, è la consacrazione di un principio generale che si

contiene in tutto il Regolamento del Senato, un principio generale che emerge dall'articolo 55 ma risulta anche dall'articolo 54, un principio generale che non solo emerge positivamente da questo articolo, ma indirettamente e negativamente da altre disposizioni e precisamente dalle disposizioni dello stesso Regolamento che, solo in via eccezionale, consentono che si possa, da parte del Senato, tornare a discutere sopra argomenti che hanno costituito oggetto di precedente discussione e deliberazione.

Garante dell'esatta applicazione del Regolamento e in particolare del principio al quale mi sono richiamato, è il Presidente del Senato al quale compete il potere di dirigere la discussione facendo osservare il Regolamento, e, con riferimento alla specie, quello di applicare d'ufficio l'articolo 55. Sopra questo ultimo punto, non mi pare possano sussistere dubbi e quindi potrebbe sembrare un di più ogni iniziativa individuale o di gruppo tendente ad invocare l'applicazione alla specie di quell'articolo. Ad ogni modo, data l'importanza dell'argomento, forse possono non essere del tutto inutili le considerazioni che ho l'onore di sottomettere al Senato.

Dalla lettera dell'articolo 55 potrebbe dedursi che il problema considerato sia quello della irricevibilità del secondo disegno di legge. Questa è la tesi posta avanti dal senatore Nencioni, tesi che non è stata condivisa dal senatore Perna. Quindi, irricevibilità; a me pare che le cose non stiano in questi termini. È vero che l'articolo 55 dice che il disegno di legge non può essere ripresentato e che quindi sarebbe direttamente preso in considerazione il momento della presentazione, ma c'è da vedere se la Presidenza del Senato possa esercitare un qualsiasi controllo sul contenuto dei disegni di legge che vengono presentati in seduta pubblica o comunicati ad essa Presidenza.

Ci sembra proprio che codesto potere non sussista. Dall'articolo 52 del Regolamento, infatti, si ricava che alla presentazione in seduta pubblica o alla comunicazione alla Presidenza debbano far seguito, come atti obbligati, la stampa del disegno di legge e la

sua distribuzione nel più breve tempo possibile a tutti i senatori; seguono, quindi, nel procedimento ordinario, l'esame da parte della Commissione competente e infine l'esame, articolo per articolo, e la votazione finale da parte dell'Assemblea.

Sulla proposta d'iniziativa governativa, parlamentare o popolare, il procedimento legislativo si svolge in due fasi, una fase preparatoria e una fase vera e propria costitutiva. Una fase preparatoria fino alla rimessione del disegno di legge alla Commissione e una fase successiva vera e propria, a decorrere dall'inizio dell'esame.

In sede di esame, e *in limine*, mi pare che si ponga, a nostro avviso, il problema di cui parla l'articolo 55 del Regolamento, in Commissione o direttamente in Aula; ma il problema può essere sollevato anche nel momento in cui il Presidente informa il Senato dell'avvenuta presentazione e comunicazione del disegno di legge alla Presidenza. Nel momento in cui ha inizio l'esame o in previsione di codesto momento, è legittimo porsi il quesito se il disegno di legge avrebbe potuto essere presentato o possa essere esaminato.

L'articolo 72 della Costituzione dice testualmente che ogni disegno di legge è esaminato. Ciò sta a significare che è preclusa qualsiasi possibilità di non sottoporre all'esame del Parlamento qualsiasi disegno di legge; ogni disegno di legge, qualunque sia il suo contenuto, deve essere esaminato in Commissione o in Aula.

Ponendoci non dal punto di vista di chi ha preso l'iniziativa, come sembra faccia l'articolo 55, dicendo che il disegno di legge non può essere ripresentato, ma più correttamente da quello del Senato che esamina e deve esaminare il disegno di legge, si può e si deve ragionare non in termini di ammissibilità o ricevibilità, ma di procedibilità, ovvero di entrambe codeste figure, a seconda del riferimento alle condizioni necessarie e sufficienti perchè il disegno di legge sia preso in considerazione dal Senato, ovvero alle condizioni necessarie e sufficienti perchè l'esame del disegno di legge, ammesso e ricevuto, possa essere iniziato e proseguito.

Con riferimento al secondo profilo, che è quello che più ci interessa, a me pare che non debba essere trascurato anche il punto di vista della dottrina ed in particolare dell'autore che in special modo su questo argomento ha scritto, il Galeotti, il quale, mutuando istituti e termini del diritto processuale, parla di preclusione del procedimento legislativo. Per cui è preclusa giuridicamente la presentazione di una proposta di legge, *rectius* ne è paralizzato o sospeso l'effetto caratteristico instaurativo del procedimento legislativo quando essa proposta risulti essere stata già respinta nei sei mesi precedenti dalla stessa Camera cui è presentata.

Entrambe le indagini sono e debbono essere fatte; e anche se sono diverse, per il loro differente oggetto, portano sostanzialmente allo stesso risultato pratico dell'accertamento e dichiarazione della inidoneità del singolo disegno di legge ad iniziare e percorrere l'*iter* legislativo.

L'effetto della improcedibilità o, per esprimerci con i termini del Galeotti, l'effetto preclusivo, consegue alla sussistenza, in fatto, di tre presupposti: che un disegno di legge sia stato respinto dal Senato; che un distinto disegno di legge sia stato presentato e venga preso in esame dal Senato entro sei mesi dalla data sotto la quale il primo è stato respinto; che il secondo disegno di legge sia tale, nei confronti del primo, che di entrambi si possa dire trattarsi di « un » disegno di legge.

Venendo a dire di queste tre condizioni, preliminarmente a me pare che debba osservarsi che non è rilevante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 55, se uno o entrambi i disegni di legge siano di conversione di un decreto-legge. Il problema si pone, naturalmente, per la fattispecie in esame. Cioè si dice: non vi sono i presupposti per la applicabilità alla specie dell'articolo 55 perchè al Senato è stato sottoposto, in un primo tempo, un disegno di legge di conversione del decreto-legge ed ora invece si sottopone un disegno di legge con contenuto normativo.

A me pare che l'argomento, in generale e con riferimento alla specie, non meriti di

essere considerato e non abbia pregio. Perchè? Perchè se noi ci fermiamo al contenuto letterale del disegno di legge di conversione ed in particolare al disegno di legge di cui ci occupiamo, cioè il disegno di legge n. 739, che nel suo articolo unico diceva: « È convertito in legge il decreto-legge... »; se noi facciamo riferimento a questo disegno di legge e ci fermiamo, ripeto, alla formulazione letterale della norma, è chiaro che, mettendo a raffronto quella sola disposizione con tutte le disposizioni in cui consiste il disegno di legge di cui adesso ci stiamo occupando, non c'è una identità formale, e si può tuttavia porre il problema della identità sostanziale.

Ma il raffronto non può essere instaurato tra disegno di legge di conversione e il secondo disegno di legge, ma va instaurato tra il decreto-legge che viene assunto come contenuto del disegno di legge di conversione ed il secondo disegno di legge.

Nè si dica che la legge di conversione ha una portata tutta sua particolare, che cioè tenda a rendere definitiva l'efficacia del decreto-legge, che sarebbe una efficacia provvisoria; quindi che il disegno di legge di conversione sia destinato ad operare con effetto dal momento in cui viene approvato dal Senato, o dal Parlamento in generale, e che per il periodo precedente invece sia destinato ad operare esclusivamente il decreto-legge. Questo certamente no, perchè l'efficacia nascente dal decreto-legge, come tutti sanno, è un'efficacia effettiva, attuale: è destinata ad operare per il futuro e soltanto attraverso la legge di conversione viene ad attuarsi una specie di conferma del disegno stesso, cioè una assunzione *a posteriori* di una validità e quindi della conseguente efficacia dell'originario decreto-legge.

Il punto centrale che riguarda il nostro argomento è dato naturalmente dal terzo profilo al quale ho fatto riferimento; bisogna accertare cioè quando, in presenza di due disegni di legge, si possa dire che entrambi costituiscono un disegno di legge.

Il senatore Nencioni, nel suo intervento ed anche nell'articolo apparso stamane su un quotidiano, ha messo in evidenza che

vari sono i possibili profili in relazione ai quali un'indagine del genere può essere condotta e portata a compimento. A me pare che più tecnicamente il problema si possa impostare in maniera diversa e che, anche in questo caso, trattandosi di atto di volontà legislativa, possano soccorrere i principi che noi conosciamo in materia di teoria generale del diritto e quindi i principi che noi consideriamo validi in materia negoziale o meglio nel campo degli atti giuridici in generale, di diritto privato e di diritto pubblico.

Com'è noto, si suole distinguere tra profilo formale e profilo sostanziale; con riferimento alla forma, si dice che la forma è un modo di essere della volontà, cioè vi deve essere una coincidenza, una corrispondenza tra ciò che appare e ciò che è, vi deve essere, almeno tendenzialmente, una corrispondenza tra volontà dichiarata e volontà interna.

Ora consideriamo il profilo formale, ma consideriamo anche, perchè necessariamente dobbiamo farlo, il profilo sostanziale. Anche qui, in relazione all'atto legislativo, soccorrono gli strumenti di cui la dottrina si avvale con riferimento alla identificazione degli atti nel campo del diritto privato in genere. Noi sappiamo che gli atti di volontà o gli atti volontari si prestano ad essere qualificati con riferimento ai motivi come presupposti, come antecedenti logici dell'atto, con riferimento alla causa in senso obiettivo, con riferimento all'intento, con riferimento allo scopo come proiezione dell'intento. Se noi ci gioviamo di questi strumenti, che sono i mezzi tecnici di cui il giurista-interprete si deve avvalere, per esaminare la fattispecie di cui ci stiamo occupando, a mio modestissimo parere, possiamo pervenire a delle conclusioni che giustifichino certe richieste.

Va tenuto però presente, in via preliminare, che l'unicità formale dell'atto non comporta l'unicità del negozio o dell'atto sostanziale. Sono delle cose ovvie e i colleghi mi perdoneranno se mi permetto di enunciare questi principi in una sede così elevata. In un solo atto formale si possono avere più atti in senso sostanziale. Per-

chè sento il bisogno di fare questa precisazione? Perchè, dovendo noi mettere a raffronto un primo disegno di legge e un secondo disegno di legge che nella sua formulazione esterna, in ciò che appare, si presenta più ampio del primo, c'è da vedere se il semplice profilo quantitativo, cioè l'eccedenza che è dato rilevare nel secondo disegno di legge, comporti, a prescindere dal profilo formale, una diversità sostanziale del secondo disegno di legge nei confronti del primo. Quindi, torno a dire, l'unicità formale dell'atto non comporta unicità degli atti sostanziali che in quell'unico documento si contengono.

Sul piano dell'attività legislativa, come è ovvio, nell'unicità del provvedimento, dell'unico provvedimento legislativo, possono essere contenuti più atti legislativi. Questo è il profilo che a noi interessa. Intendo dire che, giovandosi di un solo disegno di legge, colui il quale abbia preso l'iniziativa — Governo, parlamentare o popolo — può effettuare una determinata proposta di futura attività legislativa che si presta ad essere contenuta in un'unica articolazione o in una pluralità di articolazioni. Gli articoli, come le clausole dei contratti, sono i modi di essere della volontà legislativa, e se si considerano singolarmente portano a determinati risultati, ma se si considerano complessivamente danno la possibilità all'interprete di individuare qual è la volontà legislativa che si contiene in un determinato disegno di legge.

Questa indagine la dobbiamo fare con riferimento al primo disegno di legge ed è doveroso farla anche con riferimento al secondo disegno di legge per vedere quali sono gli elementi di identità ed eventualmente quali sono gli elementi di diversificazione.

L'articolo 55 impone che due disegni di legge siano messi a raffronto. Ora, ammesso — è un dato di fatto — che il primo si articoli in tre atti di volontà ciascuno con una propria autonomia sostanziale e il secondo si articoli pure in tre atti di volontà suscettibili di essere messi a raffronto con quelli che sono contenuti nel primo disegno di legge e poi si articoli anche in un quarto e in un quinto atto di volontà, bisogna procedere a queste constatazioni: anzitutto ac-

certare se il secondo, nella parte relativa, coincide con il primo, accertare ancora se le parti che si trovano solo nel secondo disegno di legge siano tali da modificare le prime tre parti. Se questi principi sono accettabili — e a me pare che possano essere accettati — non resta che applicarli alla specie.

Esaminiamo il secondo disegno di legge. Io mi permetto di continuare, col permesso della Presidenza e del Senato, a trattare questo argomento pur essendo convinto che queste considerazioni, in questo momento, non si stanno svolgendo nella sede più opportuna, poichè sarebbe stato e sarebbe più opportuno che tali considerazioni venissero fatte all'inizio della discussione del disegno di legge. Sento, però, il bisogno di farle — e quindi chiedo al Senato di volermi benevolmente ascoltare — per sostenere la tesi conclusiva delle mie brevi considerazioni che è questa.

A me pare che sia precipuo compito del Presidente — credo del resto che l'onorevole Presidente attraverso le sue dichiarazioni abbia già dato atto di ciò — di esaminare la eventuale coincidenza dei due disegni di legge, di portare il disegno di legge all'esame del Senato o della Commissione e poi — questo è il punto sul quale mi permetto di fare una richiesta o di avanzare una proposta — di non consentire la discussione del disegno di legge per l'esistenza del fatto preclusivo. Mi perdoni l'onorevole Presidente se mi esprimo in questi termini.

Continuando nell'esposizione delle mie modeste considerazioni, vorrei osservare che se noi mettiamo a raffronto i due disegni di legge e, in particolare, se prendiamo in considerazione il provvedimento della cui presentazione è stata data notizia nella seduta odierna, noi rileviamo che, nell'articolo primo, la differenza consiste nel fatto che si parla di un'addizionale anzichè di un aumento; nel secondo comma si è tenuto conto dell'emendamento del senatore Carrelli, che aveva proposto l'esenzione o la esclusione totale. Qui, invece, viene accettata una soluzione intermedia nel senso che si stabilisce che l'addizionale viene adottata nella misura del 10 per cento per i cementi e gli agglomerati cementizi.

Nell'articolo 2 vi è piena identità tra vecchio e nuovo testo.

Nell'articolo 3 vi sono delle modifiche di dettaglio di scarsissima importanza, in accoglimento di alcuni emendamenti. A proposito del numero 13: emendamento Veronesi, Massobrio; a proposito del numero 22: emendamento Veronesi, Grassi; a proposito del numero 23: emendamento Bergamasco, Veronesi e Bosso; a proposito del numero 24: emendamento Roselli e così via.

Bisogna, inoltre, considerare, come ho detto poco fa, gli articoli 4 e 5. L'articolo 4, come ha detto il senatore Perna, rappresenta un fatto grave nello svolgimento dell'attività legislativa: da parte del Governo si tenta, attraverso l'articolo 4, di realizzare una certa situazione che noi riteniamo sia incostituzionale. Se il Senato me ne concederà la possibilità, penso di essere in grado di fornire un'adeguata dimostrazione.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame continua a parlare delle addizionali, prevedendo che queste ultime non si applichino per le entrate derivanti da vendite, appalti e così via. A questo proposito, vi è stato l'accoglimento da parte del Governo di un emendamento presentato dai senatori Palumbo, Nicoletti e Trimarchi. Ora, se, giovandoci degli strumenti ai quali ho fatto poco fa riferimento, mettiamo a raffronto il presente disegno di legge col primo — non rilevando che questo sia di conversione di decreto-legge, per le considerazioni fatte poc'anzi — vediamo che esistono delle differenze formali, mentre non esistono delle differenze sostanziali. Quali sono le differenze formali? Si è tenuto conto di alcuni emendamenti; sono state, cioè, aggiunte alcune voci alle esenzioni ed è stata aggiunta una voce per quanto concerne l'ambito di applicabilità dell'addizionale.

L'altra differenza formale è contenuta nel fatto che in questo disegno di legge, anzichè di aumento, si parla di addizionale. Ora, io, col dovuto rispetto, sento il bisogno di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze e gli domando se veramente è consentito, nell'attività legislativa, adoperare dei termini che hanno tutto un loro significato particolare. Io non mi per-

metto assolutamente di dubitare che l'onorevole Ministro sappia qual è la distinzione tra imposta e addizionale, che sappia benissimo che cos'è l'addizionale, ma mi permetto di porre il quesito se sia lecito qualificare un aumento come addizionale.

L'addizionale, come si legge in qualsiasi enciclopedia di tecnica tributaria, è un modo di essere, un modo di articolarsi della sovrimposizione. Ma qui non siamo in termini di sovrimposizione, qui siamo in termini di imposizione, (*cenni di diniego del Ministro delle finanze*), qui siamo in termini di aumento di una determinata aliquota. Si tratta dell'imposta generale sull'entrata la quale, come ha subito in passato determinati aumenti, così si vuole che ne subisca un altro in occasione di questo disegno di legge. Non vi è una sovrimposizione, cioè non vi è qualcosa che si aggiunge all'imposta principale perchè possa servire al soddisfacimento di determinati bisogni che non riguardino il Paese nel suo complesso ma che riguardino degli enti locali o degli enti territoriali. Pertanto l'uso del termine « addizionale » mi pare assolutamente improprio, e questa è un'ulteriore dimostrazione che si è voluto adoperare un termine per far apparire certe disposizioni differenti da quelle che in realtà sono: infatti, non si tratta di una addizionale ma di un aumento, e in sostanza tutte le disposizioni in cui si parla di addizionale sono la ripetizione fedele delle disposizioni in cui si parlava di aumento contenute nel provvedimento originario.

Allora le conclusioni alle quali mi permetto di pervenire sono le seguenti. I primi tre articoli vanno messi a raffronto con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, e da questo raffronto emerge un dato che mi pare inoppugnabile, cioè che vi sia una piena coincidenza sostanziale. Poco fa ho detto che, per ricercare se due disegni di legge si prestino ad essere qualificati come un unico disegno di legge, si dovrebbe far riferimento non tanto a un criterio formale quanto e soprattutto al criterio sostanziale. Ebbene, se noi facciamo riferimento, così come dobbiamo fare, al criterio sostanziale, cioè al criterio inteso a ricercare la volontà del legislatore,

non possiamo non riconoscere che vi è una unica volontà legislativa intesa all'aumento di una determinata imposta, l'imposta generale sull'entrata, per il conseguimento di un unico risultato, quello dell'aumento del gettito dell'imposta in ragione di 230 miliardi circa.

Per quanto riguarda il quarto articolo, il discorso può essere differito, anche per l'augurio che mi permetto di formulare che si arrivi a una dichiarazione di preclusione per quanto concerne l'esame di questo disegno di legge; ma sin da questo momento mi pare che non si debba trascurare la gravità del fenomeno che risulta dalla formulazione dell'articolo 4. Nell'articolo 4 si dice che l'imposta generale sull'entrata che è stata riscossa nel periodo intercorrente dal 1° al 24 settembre 1964 non deve essere restituita. Ora, vediamo se è consentito che questo avvenga attraverso la legge.

È chiaro il riferimento da più parti fatto, e che anch'io faccio, all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 77 in cui si dice, come tutti sanno, che le Camere possono con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito. Cioè, in questa particolare ipotesi, può essere assolta la funzione di regolare rapporti giuridici sorti con il decreto non convalidato. Lasciamo stare la questione se, a seguito della mancata conversione, i rapporti originari diventino, da giuridici, di fatto. Io non sono di questa opinione, e credo che effetti giuridici si siano validamente prodotti, per forza di un atto valido fino al 24 settembre 1964 e che, dal momento in cui la legge di conversione non è stata approvata da questo ramo del Parlamento, ha perduto efficacia con effetto retroattivo, facendo venire meno *ex tunc* il titolo in forza del quale legittimamente l'IGE fu riscossa con quella determinata maggiorazione delle aliquote. Quindi vi è una mancata convalidazione del titolo in forza del quale l'imposta è stata riscossa. E questo è avvenuto. E indiscutibilmente questo è il fenomeno che mi permetto di sottoporre e di segnalare.

Cosa dovrebbe fare il legislatore, infatti, con questo articolo 4? Dovrebbe disciplinare retroattivamente una materia che ha

avuto una sua regolamentazione ma che ora, a seguito di quel tal fenomeno che è stato individuato, è carente di titolo. In altri termini che sia mancata la conversione in legge interessa poco; il dato di fatto cui dobbiamo fare riferimento è che, con questo disegno di legge, in questo momento, si vuol procedere alla regolamentazione di determinati rapporti di materia finanziaria, sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore di questo disegno di legge.

Non mi pare che il principio della irretroattività della legge, valido soprattutto in materia penale ma, a mio avviso, valido, anche se con contorni ben definiti, in materia finanziaria, abbia a soffrire in dipendenza del disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 77, una eccezione o una deviazione. Mentre normalmente determinate cose non si possono fare; mentre normalmente non si può comminare con una legge una pena per un fatto posto in essere anteriormente a quella legge; mentre questo non è possibile, in base all'articolo 25, in materia penale, non lo è neppure, a mio avviso, in materia finanziaria, per il rispetto di un principio fondamentale, costituzionale del nostro ordinamento giuridico, il principio della certezza del diritto. Se questo è vero, a me pare che l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 77 non possa essere intesa come eccezione, come deviazione a questa regola.

Resta l'articolo 5 del disegno di legge. Ma l'articolo 5 non è che una mera aggiunta, che non altera la sostanza del disegno di legge; e quindi a me pare che, impostato e risolto questo specifico problema in codesti termini, rimanga inalterato il risultato al quale siamo pervenuti, attraverso l'utile raffronto fra i primi tre articoli del disegno di legge e i primi tre articoli del decreto-legge di cui si tratta.

E allora mi permetto di rivolgere viva preghiera all'onorevole Presidente del Senato perchè, nei limiti del possibile, tenga conto di quanto si è detto oggi, e di quanto si dice da più parti in merito a questo fatto per varie ragioni spiacevole; ne tenga conto applicando il Regolamento, così come sempre ha fatto, e portando all'ordine del

giorno di una successiva seduta il disegno di legge di cui si tratta, senza che siano pregiudicate in alcun modo le questioni attinenti al Regolamento. Per questo, mi sono permesso, all'inizio del mio intervento, di interpretare, col consenso del senatore Nencioni, il suo pensiero, negando che si sia avuto un richiamo al Regolamento e senza che le osservazioni oggi fatte da più parti possano valere come posizione di una questione pregiudiziale o di una questione sospensiva.

In altri termini, a me pare che queste considerazioni che sono state fatte da varie parti, possano e debbano avere soltanto il significato di voci espresse da determinati Gruppi di questa Assemblea: voci rispettose, voci piene di ossequio verso il Presidente dell'Assemblea perchè, con la sua saggezza e con la pienezza dei suoi poteri, imposti il problema relativo all'argomento di cui si tratta in maniera conforme ai principi costituzionali, e cioè che il disegno di legge venga portato all'esame del Parlamento, ma che di questo disegno di legge, data l'identità sostanziale nei confronti del primo disegno di legge, sia preclusa la discussione. In effetti, l'identità di questo disegno di legge con un precedente provvedimento che non è stato approvato dal Senato, e la sua presentazione prima di sei mesi dalla reiezione del precedente provvedimento, funzionano da fatto preclusivo, cioè da fatto che impedisce che possano prodursi gli effetti caratteristici, quei tali effetti che consentono, in ogni caso normale, di instaurare e proseguire il procedimento legislativo.

La mia non è una richiesta, vuol essere soltanto una voce rivolta al Presidente perchè il Presidente la prenda o meno in considerazione, data l'importanza dell'argomento. Una riunione dei capi-Gruppo potrebbe essere quanto mai opportuna, a mio sommo avviso; e, data l'importanza dell'argomento e in riferimento all'articolo 55 ed alle altre norme del Regolamento e della Costituzione, forse una presa in considerazione del punto di vista della Giunta del Regolamento potrebbe non essere del tutto inutile. *(Vivi applausi dal centro-destra).*

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi sono ancora esattamente orientato tra le richieste di coloro i quali hanno preso la parola in questa discussione. C'è qualcuno che sostiene l'inammissibilità del disegno di legge governativo a norma dell'articolo 55 del Regolamento. Il senatore Nencioni, poi, ha detto che il Presidente dovrebbe non accettare il disegno di legge, perchè viola il nostro Regolamento. Altri invece vorrebbero una procedura diversa, e cioè che il provvedimento fosse recepito, che si passasse al suo esame, ma che il Presidente si assumesse la responsabilità di non farlo discutere perchè in violazione dell'articolo 55.

È inutile dire che, in queste diverse proposizioni della questione, è contenuta una recondita idea che naturalmente è facile afferrare. Oggi la posizione della questione, così come è stata posta da chi l'ha sollevata, è se ricorra o non ricorra l'ipotesi dell'articolo 55, se siamo o non siamo in tema di riproposizione di un provvedimento che non poteva essere riproposto. È inutile dire —

e mi pare che su questo punto siano tutti d'accordo — che la Costituzione non c'entra. Lo Statuto albertino, effettivamente, all'articolo 56, si occupava di questo caso e stabiliva che un progetto di legge caduto dinanzi al Parlamento non potesse essere riproposto nella stessa sessione. In quei beati tempi, il Parlamento divideva il suo lavoro in periodi, in sessioni, e quindi allora si poteva dire che, una volta caduto un provvedimento, non si poteva riproporlo nella stessa sessione; la legislatura comprendeva più sessioni.

Ma l'articolo 56, con la nuova Costituzione, è caduto completamente, sicchè pareva che questa limitazione di tempo, nella riproposizione dei disegni di legge, non fosse più ammissibile. Infatti negli articoli 71, 72, 73, 74 e 76 della Costituzione si parla della maniera in cui le leggi debbono essere formate, si dice che debbono essere proposte, approvate, promulgate, ma non si parla di termini. I termini sorsero poi in sede di Regolamenti, ossia del Regolamento del Senato e del Regolamento della Camera dei deputati. Tutti e due i Regolamenti contengono una disposizione analoga, e stabiliscono che un disegno di legge caduto non può essere riproposto nei sei mesi.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue P A P A L I A) . È interessante ricordare quello che allora si disse in sede di formulazione del Regolamento, perchè purtroppo precedenti che possano avviarcì sicuramente verso la soluzione del problema non ne abbiamo, ma li dobbiamo ricostituire. Il senatore Zoli era contrario a questa disposizione e disse che era una disposizione assurda anche perchè era senza contropartita. In Italia non è proibito abrogare una legge il giorno dopo averla promulgata e se non è proibito abrogarla diventa assurdo che non si possa ripresentarla nel caso di non approvazione. Ci furono però tra coloro i quali sostenevano, per ra-

gioni di economia di tempo, la tesi contraria, alcuni che si batterono aspramente e tra questi il senatore Fabbri, il quale propose alla Costituente che la legge bocciata non potesse essere riproposta prima dei tre anni.

Si rispose al senatore Fabbri in quella occasione — Presidente della Sottocommissione innanzi alla quale si faceva questa discussione era proprio l'onorevole Terracini e la discussione avvenne il 20 dicembre 1946 — che questo era assurdo anche perchè il provvedimento si sarebbe potuto ripresentare con delle modificazioni, e quindi sarebbe stata inutile una disposizione del genere.

Fin da allora, e non solo oggi, fin da quel momento si presentò e si accettò la possibilità di riproporre il provvedimento con qualche modificazione che lo rendesse accettabile. Queste obiezioni furono così forti che il famoso termine proposto dal senatore Fabbri si ridusse a sei mesi.

Ho voluto per curiosità guardare se nelle Costituzioni degli altri Paesi e nei Regolamenti delle altre Camere ci fossero disposizioni in questa materia. Le Costituzioni degli altri Paesi tacciono su questi argomenti; i Regolamenti delle Camere invece portano delle disposizioni su per giù analoghe alle nostre e differenziandosi solo per il periodo di tempo. In Inghilterra vi è divieto di ripresentare un disegno di legge bocciato per la durata della sessione nella quale è stato respinto; in Francia il Regolamento del 1946 stabiliva che dovevano passare tre mesi e il Regolamento del 1959 un anno; in Germania, se tutte le parti del disegno di legge sono respinte alla seconda lettura, non si fa luogo ad ulteriore discussione e non si fissa il termine dell'ulteriore ripresentazione; in Finlandia, se respinto al terzo esame, il progetto può rimanere sospeso fino alla prima sessione dopo le elezioni; in Portogallo il progetto definitivamente respinto non può essere ripresentato nella stessa legislatura; in America non può essere ripresentato nella medesima sessione; tuttavia, se il disegno di legge viene in qualche maniera modificato, può essere ripresentato, dopo un mese con lo stesso o con differente titolo.

Questo è lo stato dei vari Regolamenti che oggi vigono negli altri Parlamenti.

Ed allora, una volta escluso che si tratti di norma costituzionale, la cui violazione non è così ammissibile e la cui interpretazione ha da essere rigorosa; una volta fissato che siamo in tema di norma regolamentare, occorre vedere se questo Regolamento va interpretato con assoluto rigore e con assoluta rigidità o se invece va interpretato con un minimo di comprensione.

Riportandomi al Regolamento del Senato, io potrei dire che esso, approvato il 18 giugno 1948, ha già subito delle modificazioni nel febbraio 1950, altre modificazioni

nel novembre 1950, altre nel dicembre 1958, altre ancora il 24 gennaio 1963.

C I P O L L A . E allora modificalo!

P A P A L I A . Potrei anche dire che, indipendentemente dalle modifiche accettate dal Parlamento, vi è una interpretazione alquanto larga nella prassi parlamentare, che si manifesta ogni giorno e in ogni occasione.

Ricordo a me stesso, ad esempio, l'articolo 58: una sola volta si può parlare di un argomento, da parte di un senatore; ebbene, molte volte si parla cinque volte, sei volte; si parla sull'argomento principale, si parla per dichiarazione di voto e così via. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Un collega mi sta qui ora suggerendo che è stabilito che non si possono leggere i discorsi per più di 15 minuti, e noi leggiamo per delle ore. Negli incidenti che riguardano il Regolamento non si può essere più di due a parlare e per non più di 10 minuti, ma noi tutti parliamo per molto di più.

Ricordo ancora, ad esempio, la questione nella quale fui, in un certo senso, attore: la questione del PSIUP. A un certo momento sorse, a seguito della divisione da noi di alcuni nostri compagni — divisione che ancora oggi mi addolora — la questione se questi compagni avessero o no il diritto di costituire un Gruppo. Si obiettò che non erano in numero sufficiente e che era passato il momento. In effetti, il nostro Regolamento stabilisce che la costituzione dei Gruppi debba avvenire subito dopo le elezioni e richiede anche un certo numero di senatori. Ma anche questa questione è stata praticamente superata. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

S C H I A V E T T I . No, perchè siamo in 11 e quindi c'è stata l'applicazione letterale della norma!

M I L I L L O . Vi siete irrigiditi su questa questione, altro che superata!

P A P A L I A . Che vi sia stato un nostro irrigidimento non è esatto, perchè noi socialisti ci siamo astenuti dalla votazione. Non è esatto perchè la disposizione dell'arti-

colo 16 del nostro Regolamento, stabiliva due condizioni: che per la costituzione di Gruppo vi fosse un minimo di 10 unità e che la costituzione dei Gruppi avvenisse subito dopo le elezioni. La costituzione dei Gruppi non è affidata al capriccio di coloro i quali chiedono di costituirsi in Gruppo, ma è in rapporto al risultato elettorale constatato dopo le elezioni! Ecco perchè si fissa il momento nel quale il Gruppo si crea. (*Interruzione del senatore Tomassini*).

Io tutto questo non lo dico, intendiamoci, per riprendere una vecchia questione già superata; lo dico per rilevare che il Regolamento ha sempre avuto una interpretazione di una certa larghezza, da parte del Senato, del che io non mi lamento e del che nessuno si lamenta.

Dovrebbe avere una rigorosa interpretazione in questo caso, che invece mi pare ponga all'attenzione del Senato un problema che, nel futuro, dovrebbe essere affrontato e risolto. La questione è se, posto che la reiezione di un disegno di legge crei seri imbarazzi all'azione del Governo senza che ciò fosse nelle finalità della Camera che ha espresso tale disapprovazione, il Governo, indipendentemente da qualsiasi termine e da qualsiasi modifica, può riproporre il provvedimento, magari ponendo la questione di fiducia. Può avvenire che nella febbrile attività delle Camere un disegno di legge non venga esattamente valutato in tutte le sue conseguenze e che la decisione di respingerlo crei seri imbarazzi al Governo il quale si trova nella perplessità di dover trarre delle conseguenze dal fatto di aver vista inceppata la sua opera da un voto negativo, pur sapendo di non aver perduto i consensi della maggioranza. Si dovrebbe potere in questo caso richiedere alle Camere di esprimersi nuovamente e nettamente precisando se, con il loro voto, intendevano contrastare quella politica oppure esprimere soltanto un loro parere di carattere tecnico che per nulla doveva incidere sulla politica generale del Governo.

F R A N Z A . È materia di competenza della Giunta del Regolamento.

P A P A L I A . La questione si presenta tanto più interessante in quanto, come nel caso in esame, è molto discutibile quel voto che alcuni hanno detto essere stato una chiara manifestazione di carattere politico, travolgente, convincente, schiacciante.

Io mi permetto di osservare, onorevoli colleghi, che questo problema in tanto si pone in quanto proprio la maniera in cui la votazione si è svolta dà il diritto di proporre la questione che ho esposto, sia pure in sede di revisione futura del nostro Regolamento. È vero o non è vero che quel decreto-legge era passato innanzi alla 9ª Commissione che lo aveva approvato? È vero o non è vero che era passato anche innanzi alla 5ª Commissione e che anche questa lo aveva approvato?

B E R T O L I . Secondo lei non c'è alcuna distinzione tra sede referente e sede deliberante?

P A P A L I A . Io ritengo che, proprio di fronte al caso che oggi si è manifestato, sia opportuno dare un'interpretazione ufficiale, un'interpretazione più piena, più completa all'articolo 55, al fine di evitare che votazioni le quali non abbiano finalità come quelle che si vogliono attribuire alla votazione di quel giorno abbiano a produrre l'effetto di mettere il Governo nell'impossibilità di continuare la sua opera e di poter assolvere quelli che sono i propri doveri nei confronti del Paese.

Vediamo allora se ricorre o non ricorre l'ipotesi dell'articolo 55, se siamo o non siamo di fronte allo stesso disegno di legge; se, indipendentemente da quello che si potrà correggere domani, oggi come oggi, sia possibile con serietà sollevare l'obiezione di inammissibilità di questo disegno di legge. E innanzitutto rifacciamo un po' la storia del decreto-legge.

Innanzitutto alle due Commissioni parlamentari che ho ricordato le obiezioni furono epidermiche, non furono sostanziali. Si accennò al sistema che non era condiviso, si disse che si poteva fare di meglio, si accennò ad alcune esenzioni che avrebbero dovuto essere previste, si proposero degli emenda-

menti: come ho già detto, alla fine, le due Commissioni approvarono il decreto-legge. Si riservò la quinta Commissione di nominare un relatore di minoranza, e il relatore di minoranza fu nominato nella persona del senatore Fortunati, il quale si è battuto decisamente perchè il provvedimento non passasse. Egli sollevò questioni di carattere diverso; innanzi tutto disse: voi usate un'arma che non deve essere usata; voi non dovete governare il Paese con i decreti; la Costituzione italiana non vuole decreti; i decreti possono essere tollerati solo in casi di urgenza e di necessità: qui non ricorre nè l'urgenza nè la necessità; il decreto non potete emetterlo. Questo fu il punto primo della battaglia condotta dal senatore Fortunati nella sua relazione e confermato poi in sede di replica innanzi al Senato. Punto secondo: voi ricorrete a un metodo di raccolta di denaro che parecchie Nazioni hanno respinto, che è superato, che noi teoricamen-

te contrastiamo. Quindi, non le imposizioni indirette, ma imposizioni dirette. Potevate applicare l'imposta di fabbricazione, potevate ricorrere a prestiti esteri, potevate manovrare intelligentemente le riserve di divise, potevate eliminare le spese superflue, potevate allargare le esenzioni all'acqua, al gas, all'elettricità e ad altri beni di consumo popolare. Per non avere voi fatto questo noi contrastiamo la legge. Su per giù le stesse cose dissero coloro i quali hanno combattuto il decreto-legge. Tutti sono ritornati sulla questione del decreto-legge, sulla questione che le esenzioni sono limitate e devono essere allargate, sulla questione che il metodo di acquisire il denaro deve essere sostituito da altri metodi che si stanno elaborando; tutto questo si è detto in sede di opposizione. Il Senato non approvò la legge, ma non è detto, naturalmente, nel voto del Senato quali furono i motivi per i quali il provvedimento è stato respinto.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue P A P A L I A) . Un altro provvedimento è intervenuto: si tratta di un provvedimento che riproduce quello vecchio, sicchè può suonare offesa o atto di prepotenza — così come è piaciuto dire ad un rappresentante di questa Assemblea — l'atto che si commette oggi; o è invece accettazione, per lo meno di gran parte delle obiezioni sollevate sia in sede di relazione, sia in sede di discussione da parte degli oppositori? Or bene, io affermo, e non ho paura di essere smentito, che il nuovo provvedimento è accettazione di quelle obiezioni che in Senato sono state fatte nella discussione del decreto-legge. Non volevate il decreto-legge? Il decreto è stato sostituito con un disegno di legge. Volevate che si fissasse un limite nel tempo, che si cambiasse il viso a questa imposizione? Il viso a questa imposizione è stato cambiato. Volevate che delle modifiche fossero fatte, più estensive di quelle che erano nel decreto? Le modifiche sono state

fatte. Potrei anche leggervele, ma non voglio annoiarvi. Fu tenuta presente la necessità dell'edilizia, fu tenuta presente la necessità dell'agricoltura, quindi esenzioni per le macchine agricole e così via, furono tenute presenti una serie di necessità che nel decreto-legge non erano state tenute presenti. Si tratta, ora, di un'addizionale, e non di una tassazione a pioggia, così come piacque definirla al senatore Fortunati, che ha limitato il tempo della sua applicazione, ha esteso le esenzioni, ha quindi accettato le obiezioni dei critici. Di sostanziale che cosa è rimasto? È rimasto che lo Stato, per fronteggiare alcune necessità che esistono, che sono impellenti, che sono urgenti, come tutti del resto riconosciamo, ricorre ai cittadini nelle forme che oggi sono conosciute e sono adottate come mezzi per recuperare denaro.

Io mi auguro che questi mezzi siano modificati, divengano domani più soddisfacenti, almeno per coloro che la pensano alla mia

stessa maniera; ma debbo piegarmi di fronte ad una contingenza che non consente scelte, e debbo dire che non mi pare, a meno di non voler creare il dissenso attraverso il desiderio di rendere impossibile in una maniera qualsiasi l'opera di questo Governo, che si possa seriamente e obiettivamente sostenere che qui si è venuti allegramente a riproporre lo stesso disegno di legge che era stato bocciato.

Queste sono le ragioni per le quali noi socialisti riteniamo che non vi sia identità, per le quali riteniamo che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 55 del Regolamento e chiediamo che l'Assemblea su questa valutazione, che è una valutazione di merito, si pronunci.

Desidero dire un'ultima parola ...

F R A N Z A . Noi non dobbiamo votare su questo, dobbiamo votare sulla ricevibilità; questa questione resta impregiudicata. Non dobbiamo anticipare i tempi, la soluzione verrà dopo.

P A P A L I A . Dobbiamo decidere adesso se sia o non sia ammissibile il provvedimento.

Desidero dire un'ultima parola in risposta al senatore Nencioni, il cui linguaggio severo è quanto meno inopportuno: « presentazione furtiva », « avvenimento clamoroso e chiaro », « mendacio », « oscure manovre dense di conseguenze ». Questo linguaggio mi ricorda alcune parole lette su un settimanale, sul quale lo stesso onorevole Nencioni faceva rimprovero ai compagni comunisti di non aver usato la violenza per impedire che si andasse avanti nella discussione delle altre leggi. Io ho l'impressione che la passione politica annebbi un po' il nostro ragionamento, ci porti fuori dalla retta strada. Siamo tutti quanti animati dal lodevole proposito di fare opera utile al nostro Paese, di agevolare e non di contrastare l'opera di coloro che governano. Dico onestamente che se fossi convinto che qui c'è una soperchieria la combatterei, così come ho sempre fatto. A me pare che ci troviamo di fronte ad un atto che non è in relazione alla volontà, ma è in re-

lazione alla necessità che non possiamo negare e disconoscere.

Per queste ragioni e per le altre che ho detto in precedenza noi riteniamo che si debba votare favorevolmente all'accettazione di questo provvedimento. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, io devo dire, con tutta franchezza, che, con le reiterate e continue disquisizioni giuridiche più o meno sottili, con i richiami storici o con i richiami ai lavori preparatori, qui si sta perdendo di vista la sostanza del dibattito. Ciò evidentemente deriva dal fatto che, nella nostra Assemblea, sono presenti numerosi avvocati più o meno illustri, avvezzi alle tesi più rischiose e costretti assai spesso a difendere quello che si dice l'indifendibile; dipende anche da un particolare e tradizionale gusto italiano alla sottilizzazione, a spaccare in quattro i termini delle norme di legge: difetto, questo, che è la manifestazione degenerativa della grande tradizione giuridica italiana.

Occorre dunque un contributo di chiarezza, tanto più che, sino a questo momento, le cose che sono state dette hanno provocato più confusione che altro.

La questione, in effetti, implica, oltre a quelli regolamentari, anche altri aspetti, che mi pare siano stati del tutto trascurati. E per cominciare: è vero che il disegno di legge, nella sua sostanza legislativa, è identico a quello respinto dal Senato? Non ho compreso a quale tesi si appigli, a questo proposito, il senatore Papalia. Egli, infatti, da una parte invoca una specie di interpretazione elastica dell'articolo 55 del Regolamento, accettando così implicitamente la pertinenza dell'articolo, e riconoscendo cioè valido il presupposto di un'identità dei due disegni di legge; dall'altra, poi, rifacendosi a relazioni di maggioranza o di minoranza e a pareri di Commissioni parlamentari, ar-

gomenta la non identità fra i due disegni di legge. È evidente che è necessario scegliere ed occorre decidersi.

Ora, che ci si trovi di fronte a disegni di legge sostanzialmente identici, io credo che non valga artificio polemico a negare: è cosa di tutta evidenza. Salvo che non si debba accedere alla giusta osservazione del senatore Trimarchi ha rilevato la circostanza che si è parlato di addizionale, dove si doveva parlare invece di aumenti di aliquote, perchè la differenza è tutta qui. Ma lo stesso senatore Trimarchi ha rilevato la circostanza che si è tentato — diciamolo pure — un grossolano artificio per mascherare una diversità inesistente. In effetti non di addizionale in senso tecnico si tratta, ma di aumento, così come di aumento si trattava nel decreto non convertito in legge.

Ma vi è di più. Non è questione di analizzare le virgole, e voglio pure sperare che non si arrivi all'aberrazione di interpretare una norma come quella dell'articolo 55 nel senso che basti cambiare una parola, una virgola, per sostenere che si tratti di cosa diversa. Eppure, anche se si arrivasse a questi estremi, resta l'articolo 2 dell'attuale disegno di legge, che risulta del tutto identico ed è stato trasferito di peso dal decreto-legge. Esiste dunque anche una identità formale. Ma si deve anche considerare, onorevoli colleghi, in quale forma manifestò la sua volontà il Senato quando respinse la conversione in legge del decreto-legge. Non la respinse su questa o quella specifica considerazione, sull'argomento già addotto della incostituzionalità della via prescelta dal Governo, ma su un ordine del giorno, invece, non motivato e generico, che diceva puramente e semplicemente: niente passaggio agli articoli. Ciò ha un suo significato dunque e cioè che *in toto* il disegno di legge fu respinto. Il Senato ne respingeva, in altre parole, l'impostazione complessiva, non lo respingeva per questa o per quella particolare ragione, ma nel suo insieme, tanto che, senza neppure motivarne il rigetto, si rifiutava di passare all'esame degli articoli.

L'articolo 55, dice il senatore Papalia, non è nè norma costituzionale nè norma regolamentare che debba essere osservata rigi-

damente. Se è vero che un problema siffatto non fu recepito direttamente nella Costituzione, è vero altresì che il Regolamento delle Camere ha un innegabile carattere e valore costituzionale. Il Regolamento è lo Statuto, è la carta fondamentale delle Camere, dell'istituto legislativo; il Regolamento ha carattere di integrazione della Costituzione, e lo ha particolarmente in questo caso in cui vi è uno specifico articolo della Costituzione — mi pare l'articolo 72 — in cui si afferma, in modo preciso e categorico, che i disegni di legge vengono esaminati, discussi e vagliati secondo le norme dei Regolamenti interni di ciascuna Camera. Ecco dunque che la stessa Costituzione attribuisce valore costituzionale al Regolamento interno delle Camere. È mia convinzione che faremmo torto davvero a noi stessi, e non soltanto a noi come componenti di un'Assemblea politica, ma anche come uomini, in un modo o nell'altro adusati al rigoroso ragionamento logico-giuridico, se continuassimo ad attardarci su una tale questione del tutto preliminare: la questione cioè della identità dei due testi. I due testi sono sostanzialmente identici per la loro portata politica, per la stessa configurazione tecnica, per il fatto stesso che ricorrono al prelievo fiscale nelle stesse forme e sempre attraverso l'imposizione indiretta. Tuttavia la norma dell'articolo 55 è elastica, è da considerare superata, è da porre, dice il senatore Papalia, nientemeno che alla stregua dell'articolo 58, che stabilisce la durata degli interventi. Preferisco pensare che questa del senatore Papalia sia stata soltanto una *boutade*, di mettere cioè sullo stesso piano giuridico e politico una norma regolamentare, che costituisce una precisa garanzia del retto funzionamento dell'istituto, con una tolleranza, che è ormai entrata nella prassi per gli eccessi e le sovrabbondanze oratorie dei senatori. Ritengo che neppure questo sia argomento che meriti una seria considerazione.

Il Regolamento del Senato e il Regolamento della Camera non possono — guai a noi! — essere considerati una fisarmonica, un organetto, un soffietto che si possa far

funzionare a nostro libito secondo le nostre convenienze politiche.

E mi consenta, senatore Papalia, di dirle che è spiacevole per noi, per me in modo particolare, sentire un linguaggio di questo genere, possibilista come questo, dalla bocca di un socialista, perchè è stato sempre il Partito socialista che ha sentito il bisogno, in tutta la sua storia, di difendere la necessità di una garanzia rigida delle minoranze, quale è appunto quella rappresentata dal Regolamento.

P A P A L I A . Siete con il MSI! (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

M I L I L L O . Siete voi che vi mettete sulla via del discredito dell'istituto parlamentare, quando pensate che il Regolamento sia un fatto più o meno da interpretare secondo gli interessi di una maggioranza contingente, della quale malauguratamente oggi fate parte, ma in cui, nello stesso tempo, rappresentate il capovolgimento della tradizione socialista.

Signori senatori, non vorrei commettere anch'io l'errore di soffermarmi più del necessario su questo aspetto della questione, perchè se vi è un problema di Regolamento, che è già di per sè problema gravissimo, ve ne sono altri che qui mi pare siano rimasti in ombra.

Prima di chiudere peraltro la questione del Regolamento, io vorrei ricordare — e prego il signor Presidente dell'Assemblea di prestare un minuto di attenzione — e precisare, soprattutto, che si tratta di una garanzia, che il Parlamento stabilisce, in questo caso, non solo a vantaggio delle minoranze, ma a vantaggio della propria libertà. Che cosa vuol dire, in definitiva, che non è consentito ripresentare un disegno di legge prima di sei mesi? Significa solo che si vuole, con questa norma, evitare che l'Assemblea legislativa sia sottoposta a pressioni politiche da parte dell'Esecutivo, perchè l'Esecutivo, forzando la mano, dopo un certo voto dell'Assemblea, in mancanza di quella norma, potrebbe — sappiamo quante sono le armi, palesi od occulte, di cui dispone il Potere esecutivo rispetto ai

componenti delle Camere — modificare il risultato reale ed effettivo di un libero orientamento, di una libera deliberazione delle Camere.

Questo è il senso dell'articolo 55 e del divieto stabilito di ripresentare un disegno di legge entro un certo tempo. Ma io volevo aggiungere, sempre a proposito del Regolamento, che unico custode dell'osservanza o meno del divieto dell'articolo 55 non può essere che il Presidente dell'Assemblea. Qualcuno ha adombrato la possibilità che sulla questione si pronunci il Senato; io ritengo che ciò sia, a sua volta, contrastante con la norma letterale e lo spirito del Regolamento.

Il rispetto del Regolamento, che è garanzia di tutti e di ciascuno, è affidato alla sensibilità e alla equanimità del Presidente dell'Assemblea, equanimità e sensibilità alla quale noi in questo momento rendiamo omaggio, perchè siamo sicuri che il nostro Presidente saprà regolarsi come è necessario.

E, badate, vi è anche un ulteriore argomento da ricavare dallo stesso Regolamento per giungere a questa stessa conclusione. In fondo, il divieto di ripresentare un disegno di legge entro un certo termine non è che una forma di preclusione. Ebbene, l'articolo 69 del Regolamento contempla appunto i casi di preclusione e dice, ad esempio, che un qualsiasi ordine del giorno o emendamento o articolo, quando sia contrastante con deliberazioni precedenti del Senato, non deve essere posto neanche in votazione; e di ciò è giudice inappellabile lo stesso Presidente.

Chiusa questa parte della mia rapida esposizione, devo ripetere che qui non si tratta soltanto di una questione di Regolamento, ma di una questione ben più complessa e più vasta, di più larga portata.

Vi è, intanto, anche una precisa questione costituzionale. Parecchi oratori si sono soffermati sull'articolo 4, ma mi pare che nessuno di essi abbia messo sufficientemente in rilievo che l'articolo 4 rappresenta, a sua volta, una patente violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è un altro argomento, è un'altra cosa! Lei entra nel merito; sostiene la inconstituzionalità di una norma...

M I L I L L O . Non è merito! E comunque queste cose le ripeteremo e le sosteneremo ancora una volta quando saremo in sede di improcedibilità; ma oggi, che siamo già in questa sede di irricevibilità, dobbiamo considerare anche questo argomento! Perché non è una qualsiasi violazione della Costituzione quella che io lamento: è una violazione di quel particolare articolo della Costituzione che si occupa dei decreti-legge, della sorte dei decreti-legge e dei rapporti giuridici che ne derivano quando il decreto-legge non sia stato convertito.

Dice l'articolo 77 che il decreto-legge non convertito perde efficacia *ex tunc*, dal momento della sua emanazione. Aggiunge — e non poteva non aggiungere — che, tuttavia, con legge le Camere regolano i rapporti giuridici che si sono costituiti nel frattempo, *medio tempore*, per effetto di questa norma ormai decaduta.

Ma qual è il presupposto di questi rapporti giuridici? Il presupposto è che rimane inefficace il decreto-legge; cioè, partendo da questo presupposto, si può e si deve stabilire come devono essere regolati i rapporti che per quel periodo di efficacia si sono formati.

Qui, che cosa dice l'articolo 4? Addirittura formula il presupposto che in quel periodo sia rimasto efficace! Non si tratta cioè di regolare con una disciplina a sè, adeguata, i casi che si sono verificati nel frattempo; si tratta di capovolgere, nella sostanza, il voto del Senato! Perché si finisce con il dire: voi, Senato, avete respinto la conversione; ebbene io adesso vi chiedo di non farne nulla, di considerare insignificante, inefficace il vostro voto! E ciò, invece di legalizzare e regolare anche l'indebito che lo Stato ha percepito in forza di una norma ormai decaduta! Questa è la particolare, grave violazione che si vorrebbe commettere attraverso l'articolo 4! Perché è veramente aberrante, amici senatori, che a un certo punto, in una materia così delicata e

così grave, in materia di imposizione fiscale, di prelievo tributario, lo Stato se ne esca con un ragionamento che grossolanamente possiamo tradurre nell'antico detto popolare: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato e non se ne parli più; anche se oggi si riconosce che quella norma era illegittima, hai pagato e devi andare in pace. Questo è un punto grave, che tocca la coscienza giuridica nazionale al di là di tutti i sofismi, di tutti i cavilli giuridici.

Amici senatori, vi è inoltre il terzo aspetto della questione, che senza dubbio è il più grave, cioè quello politico. In definitiva che cosa ha fatto quel giorno il Senato? Ha respinto un qualsiasi decreto-legge per il quale sia consentito oggi dire che il Governo può andare avanti lo stesso? Certo che no. Sappiamo bene che il Governo non aveva l'obbligo di dare le dimissioni e d'altronde non è mai accaduto, in questi anni, che un qualsiasi uomo politico della maggioranza abbia fatto qualcosa se non strettamente obbligato, se non sotto la pressione dell'opinione pubblica. Certo, se non vi siete obbligati e con le spalle al muro, voi le dimissioni non le date, nè collegialmente nè singolarmente. Il problema qui non è giuridico, però è squisitamente politico.

Il Senato, respingendo la conversione di quel decreto-legge, ha respinto l'intera politica economica del Governo, ed è questo ciò che va detto a gran voce, perchè è questo il giudizio politico che da allora ad oggi ha dato e continua a dare l'opinione pubblica. È inutile nascondersi dietro un dito, è inutile stare a discutere se si è trattato di un voto tecnico (e in questo caso dovremmo dire che furono almeno 14 i tecnici), oppure di un voto politico. Una cosa è certa: che gli affari interni del partito di maggioranza, con le sue defezioni che sono ormai entrate di pieno diritto nel costume politico del partito di maggioranza, con i suoi cosiddetti franchi tiratori, non debbono incidere sulla vita di un'intera Assemblea. Il voto del Senato, quali che siano state le sue componenti determinanti, fu e resta un voto ineccepibile sotto ogni riguardo, un voto chiaro e sicuro nel suo significato: con quel voto il Senato respin-

geva la linea di politica economica che è al centro degli orientamenti politici generali dell'attuale Governo di coalizione di centro-sinistra. Da questa realtà, da questa constatazione bisognava e bisogna trarre le giuste, le necessarie conseguenze politiche, con un gesto che in ogni caso la vostra sensibilità avrebbe dovuto suggerirvi, il gesto delle dimissioni. Almeno lei, onorevole Ministro delle finanze, doveva offrire al Paese le sue personali dimissioni.

Oggi voi non potete, dopo aver dimostrato tanta insensibilità, aggiungere, per sovrappiù, questo tentativo di infliggere una umiliazione a questa Assemblea, perchè la realtà politica del vostro tentativo di ripresentare lo stesso disegno di legge è appunto la seguente: voi volete, in questo modo, sanare le lacerazioni interne della vostra maggioranza, cercando di trasferirle sull'Assemblea legislativa, sul Senato. Voi credete in questo modo di superare la vostra crisi interna, che è crisi ormai aperta e palese, la crisi del centro-sinistra, attraverso un gesto di forza, che noi dobbiamo respingere, amici senatori, e dobbiamo respingerlo come tali, cercando, una volta tanto, di spogliarci della nostra qualità di appartenenti a questo o a quel partito. Qui, infatti, è in gioco davvero il rapporto costituzionale e politico di reciproco rispetto che ci deve essere tra l'Esecutivo e il Legislativo: il Legislativo deve oggi, con un gesto di dignità, ribadire la necessità che siano salvaguardate, oltre tutto, le proprie prerogative. Se il Legislativo invece accetterà questo gesto di forza, non potrà che concorrere in questo modo, anche involontariamente, ad accentuare, ad aggravare il crescente discredito che oggi minaccia le nostre istituzioni democratiche. Ora, perchè queste istituzioni siano conservate nell'opinione pubblica del Paese all'altezza, col prestigio che meritano, noi dobbiamo condurre questa battaglia, che non finisce questa sera, ma che sarà proseguita in tutte le sedi necessarie, convinti, come siamo, che il nostro primo assoluto dovere sia quello di sbarrare il passo a ogni tentativo di involuzione anti-democratica, sia che si tratti di un tentativo di aggres-

sione aperta delle istituzioni, sia che si tratti di un tentativo di svuotamento dall'interno del contenuto sostanziale della nostra Costituzione. La Costituzione è il frutto della lunga lotta di resistenza del popolo italiano: il popolo italiano saprà continuare a difenderla in ogni evenienza, come ha sempre fatto, perchè è questo l'imperativo della rinnovata coscienza democratica del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione è stata ampia — è cominciata alle 17 e ora sono già le 19,40 — da parte degli oratori di opposizione. Le divagazioni, però, secondo la mia impressione, sono state più copiose delle argomentazioni giuridiche relative al problema che ci interessa.

Personalmente sarò breve, mi limiterò a vedere se l'articolo 55 del nostro Regolamento verrebbe violato qualora il Senato respingesse — come sono sicuro che farà — le obiezioni e le eccezioni dell'opposizione. Terrò il mio intervento in limiti strettamente giuridici, ma voglio premettere che concordo con una parte delle osservazioni del collega Nencioni circa il dovere della maggioranza di non modificare per mere ragioni di convenienza la retta interpretazione del Regolamento.

Io non ho bisogno, almeno credo, di invocare una interpretazione di comodo, nè di invocare indulgenze da parte dell'opposizione; io affermo che la procedibilità del disegno di legge presentato all'Assemblea...

G I G L I O T T I . Non si discute di questo, si discute di irricevibilità. (*Commenti dal centro e dal centro-sinistra.*)

L A M I S T A R N U T I . Parleremo anche di quella. Ora io desidero affermare che l'articolo 55 del nostro Regolamento non sarà violato se l'Assemblea accetterà di

discutere il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze.

Credo che il nostro Presidente si sia ben regolato nel rispetto delle norme regolamentari e nel rispetto dell'Assemblea portando alla discussione del Senato la questione della procedibilità o meno del disegno di legge. Già nella precedente riunione il senatore Terracini fece un richiamo al Regolamento, che significava necessariamente un richiamo all'articolo 55 del Regolamento medesimo. Sono d'accordo con coloro che intendono che l'articolo 55 abbia il suo imperio, e lo avrà quando avremo dimostrato, e ritengo facilissima la dimostrazione...

Voce dall'estrema sinistra. Beato lei!

L A M I S T A R N U T I . Voi, da parte vostra, ritenete facilissima la dimostrazione contraria. È una bella presunzione, la vostra, di credere che soltanto voi dite quello che è giusto e quello che è perfetto. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Voi non consentite, se non attraverso inopportune interruzioni, la discussione e il contraddittorio in questa Aula. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P A J E T T A G I U L I A N O . Non divaghi, la cosa non è facilissima; continui.

L A M I S T A R N U T I . Senza dubbio continuo, perchè non è lei che può permettere o negare che io continui; non vi è che il Presidente a regolare la nostra discussione. (*Applausi dal centro-sinistra. Commenti dall'estrema sinistra*). Tanto non mi fate perdere il filo della discussione...

P A J E T T A G I U L I A N O . È lei che cerca di perdere il filo. (*Commenti. Richiami del Presidente*).

L A M I S T A R N U T I . L'articolo 55 del Regolamento dice che un disegno di legge non può essere ripresentato se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione da parte del Senato. Che cosa vuol dire « un disegno di legge »? Significa, a mio giudizio, il medesimo disegno di legge. Se non lo intendete così, voi arrivate a dare

alla disposizione regolamentare una genericità direi quasi infinita. Certo, nessuno potrebbe sostenere che, cambiando una virgola, come voi dite, cambi il disegno di legge; altro è un disegno di legge diverso, ed altra la facciata nuova con cui maliziosamente si tentasse di dare un aspetto diverso ad una cosa vecchia. (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Vediamo allora, senatori dell'estrema sinistra, se si dà un volto nuovo a un disegno di legge vecchio, se le modificazioni del nuovo disegno di legge siano solo formali, o se contengano qualche cosa di sostanzialmente differente rispetto al precedente provvedimento legislativo.

Badate, non intendo fare questioni formali, quantunque anche la diversità formale abbia un suo valore; nemmeno ho bisogno di dare grande rilievo al fatto che il provvedimento respinto il 24 settembre era un decreto-legge, mentre quello che sta ora dinanzi al Senato è un semplice, normale, ordinario disegno di legge; che quello aveva forza esecutiva, questo no; che quello era un provvedimento di imperio, mentre questo è una semplice proposta presentata dal Governo all'esame, all'approvazione, al voto del Senato: due cose, sul piano formale, radicalmente diverse. Ma, ho detto, non mi fermo su questo lato della questione.

Rispetto all'essenza del disegno di legge, credo che per stabilirne la differenza sostanziale dal precedente provvedimento basti la nuova norma che all'aumento dell'imposta sostituisce una addizionale, per cui la nuova imposizione tributaria non è a tempo indeterminato, ma è temporanea e ha la durata di soli tre anni. Chi può dire che i due provvedimenti si equivalgono? Chi può affermare che un'imposizione (non voglio esaminare ora le osservazioni tecniche e di diritto tributario del collega Trimarchi, di cui il Ministro delle finanze tratterà quando esamineremo la sostanza del disegno di legge) chi può affermare, dicevo, che il tributo posto in forma temporanea e sotto l'aspetto dell'addizionale sia la stessa, medesima cosa dell'aumento dell'aliquota stabilito e applicato con continuità di tempo? (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

Cari colleghi, il discorso non verte sulla misura, non è sul quattro o sul tre per cento! (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra*). Il discorso verte sulla temporaneità e sulla natura del tributo. Evidentemente i colleghi non sono stati in grado, o non vogliono essere in grado, di comprendere la diversità che vi è tra un tributo stabilito sotto forma di addizionale per un determinato periodo di tempo e lo stesso tributo stabilito sotto forma di aliquota per l'infinito. Quando voi quell'aumento del 4 per cento lo applicate come aumento dell'imposta, non riuscirete più a toglierlo se non attraverso un nuovo provvedimento legislativo. Quando voi invece applicate l'aumento sotto forma di addizionale e in via temporanea, voi sapete che alla scadenza il tributo cade da sé. Aumento e addizionale sono due cose perfettamente diverse, e peggio per chi non comprende la diversità della nuova norma rispetto all'antica.

Voce dall'estrema sinistra. Ma se non restituite neanche i soldi di quei 24 giorni!

L A M I S T A R N U T I . Non c'è, onorevoli colleghi, questo solo punto, nel disegno di legge odierno, che lo differenzi dal precedente decreto-legge. Vi sono modificazioni sui soggetti sottoposti a tributo, vi sono esenzioni maggiori, vi sono esenzioni per appalti con le amministrazioni pubbliche; vi è, insomma, un insieme di cose sostanzialmente nuove che distinguono il disegno di legge odierno dal decreto-legge non convertito il 24 settembre dal voto del Senato.

Vi è poi la norma, da non sottovalutare, contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, sulla quale si è soffermato prima il senatore Trimarchi e poi il senatore Milillo, con obiezioni di fondo e con l'eccezione di incostituzionalità. Vedete dunque quale sostanziale profonda differenza vi è tra il decreto-legge respinto e il disegno di legge.

L'eccezione di incostituzionalità la discuteremo con il merito e semmai potrebbe essere sollevata quando nell'esame del disegno di legge il Senato arriverà all'articolo 4. Una norma particolare non rende

incostituzionale tutto un disegno di legge a meno che la norma particolare non sia strettamente connessa all'intero disegno. Ad ogni modo, poichè si è parlato di incostituzionalità, io desidero osservare che l'articolo 4 disciplina, come vuole l'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici creati dal decreto-legge non convertito dal Senato. La norma costituzionale consente di disciplinare, retroagendo, i rapporti di diritto formati sotto l'imperio del decreto-legge non convertito.

G R A N A T A . Senatore Lami Starnuti, mi chiarisca il significato delle parole: « Sin dall'inizio ».

L A M I S T A R N U T I . Ma non ci son dubbi al riguardo. È certo che i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti. Le Camere, tuttavia, possono, secondo la Costituzione, come ho detto, regolare con legge, ed è quello che propone di fare il Ministro delle finanze, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti... (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Ed è evidente che non si possono regolare quei rapporti giuridici se non si dà alla legge un effetto retroattivo. Tuttavia io credo che il Ministro delle finanze avrebbe potuto preferire una formula diversa da quella usata nell'articolo 4; e dico questo non già perchè io tema che l'articolo 4 possa essere ritenuto incostituzionale, ma perchè la formula usata si presta a questa obiezione e a questa insinuazione e può dar l'impressione che si voglia considerare ancora il decreto-legge come valido durante il periodo di tempo dal 31 agosto al 24 settembre.

Io credo che se il Ministro delle finanze avesse, ad esempio, usato una formula con cui si dicesse che le somme pagate in virtù del decreto-legge non sono ripetibili, si sarebbe dato alla ritenzione delle somme riscosse un titolo giuridico diverso e non si sarebbe dato pretesto alla interpretazione di comodo dell'estrema sinistra, che vorrebbe far credere che non si tiene conto della disposizione fondamentale dell'articolo 77, per cui il decreto-legge non convertito

perde efficacia fin dal momento della sua entrata in vigore.

Ma l'articolo 4, pur con queste osservazioni puramente formali, pur sotto la violenza verbale della vostra opposizione, l'articolo 4 è lì, a stabilire che il disegno di legge presentato oggi non è più il decreto-legge respinto dal Senato; a dimostrare che questo nuovo disegno di legge è veramente una cosa nuova, a rendere tranquilla la coscienza del Senato se il Senato, come io mi auguro, come io lo invito a fare, respingerà le eccezioni sollevate a sensi dell'articolo 55 dalle opposizioni e dichiarerà che il disegno di legge è perfettamente procedibile (e se è procedibile l'eccezione di irricevibilità non ha senso) nel rispetto delle norme regolamentari, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. (*Vivi applausi dal centro-sinistra e dal centro.*)

D O M I N E D O' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O M I N E D O' . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di potere con rapidità assolvere il compito che mi è stato affidato dal mio Gruppo, poichè quasi tre ore di dibattito hanno dipanato la matassa, almeno nel senso che a noi appaiono presenti e nitidi gli aspetti essenziali del tema. E premetto, al pari di quanto ha fatto il senatore Lami Starnuti, che lo spirito che ci muove è, sinceramente e profondamente, quello dell'ossequio alla nostra legge: il Regolamento. Vogliamo essere servi della legge... (*Commenti dall'estrema sinistra.*)

Vogliamo essere servi della legge, come diceva Cicerone, per essere liberi. E giudicherete alla fine con argomenti, e non col brusio, se noi vogliamo veramente questo servizio nostro, che è libertà, alla nostra legge, al nostro Regolamento.

Non mai mutare con un voto — giustamente, e riprendo la frase del senatore Nencioni — la forza cogente del nostro Regolamento; perchè, come da altri ho sentito, molto giustamente, noi potremmo, se del caso, modificarlo, ma sino a che la norma è in vigore, dobbiamo applicarla. E vediamo le vie per una retta applicazione.

Evidentemente noi stiamo qui studiando il problema della procedibilità, in quanto il problema della ricevibilità, come ha detto con chiarezza ed efficacia il Presidente di questa Assemblea, era di sua competenza ed egli lo ha risolto. Ed infatti abbiamo ricevuto il tema tra di noi, tanto è vero che stiamo discutendo se possiamo procedere. Così il Presidente ha deciso secondo la sua coscienza e secondo i precedenti che ha citato in quest'Aula: egli ha ricevuto la proposta di legge, mettendoci così in condizione di decidere, anche noi secondo scienza e coscienza, se possiamo procedere o se non dobbiamo procedere. Ecco i termini del problema.

Onorevoli colleghi, evidentemente noi siamo dinanzi all'articolo 55 del nostro Regolamento. Per brevità, eliminerò ogni richiamo storico alla Sessione dello Statuto albertino e concentrerò l'attenzione su questo articolo, che fa *pendant* con l'articolo 68 del Regolamento della Camera, per porre due problemi che mi sembrano essenziali ai fini del dibattito.

Il primo, che è stato intravisto con chiarezza dal senatore Papalia, è questo: qual è la portata, quale la natura, e quindi l'efficacia, di questa norma? In altri termini, come si interpreta questa norma? Ed il secondo è questo: come la si applica al fatto, alla specie, al caso concreto? Esaminiamoli rapidamente, tali problemi dell'interpretazione e dell'applicazione, coadiuvati in ciò da quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto.

Sul primo punto io mi permetto un rilievo, onorevole Presidente: quell'articolo 55, il quale stabilisce che noi non possiamo riesaminare un disegno di legge se non dopo un certo termine — sei mesi — evidentemente si pone come limite di un principio. Qual è il principio, qual è la regola informatrice, qual è la norma, nell'ambito dell'atto legislativo che nasce, vive e si muove perennemente ed è derogato od abrogato in modo tale che le leggi si succedono alle leggi, le Costituzioni alle Costituzioni, assicurando la socialità e la freschezza del diritto attraverso una costante modificabilità delle decisioni legislative, siano esse di accoglimento o di reiezione? Qual è la regola,

io mi sono domandato — ed ho voluto con ciò fare ossequio al Regolamento tentando di coglierne lo spirito — quale il principio che regge quindi la nostra attività?

Risaliamo un momento ai principi, giustamente richiamati dal senatore Trimarchi, che ha parlato di teoria generale o di dottrina dei principi (la *Prinzipienlehre* dei tedeschi): risaliamo un momento ai principi informativi. L'atto legislativo, la deliberazione legislativa, atto unilaterale anche se complesso, è per definizione perennemente modificabile, perchè noi cristallizzeremmo il diritto se mancassimo del senso di socialità che vi sta alla base. Nel sistema del diritto non c'è che un solo atto unilaterale, anche esso complesso, che è immodificabile, sempre per definizione, sul piano dei principi: ed è l'atto giurisdizionale. Ogni altro atto pubblico unilaterale, anche se complesso — e taccio dell'atto negoziale — è per definizione perennemente mutevole. E vediamo vicino all'atto legislativo anche l'atto amministrativo, il quale è addirittura per definizione revocabile, sempre che ricorra una giusta causa.

Io non citerò precedenti...

N E N C I O N I . Non ce ne sono.

DOMINEDO'. ... ma uno solo voglio ricordarne, del quale ebbi l'onore di essere testimone, forse con il senatore Schiavetti, alla Costituente, quando strinsi proprio in quell'occasione un'amicizia inalterabile con il compianto senatore Macrelli. L'Assemblea costituente, dopo aver votato nella mattinata una determinata distribuzione delle Regioni, all'articolo 131 della Costituzione, nel pomeriggio ritornò sulla propria decisione e, come voi potrete constatare — ho qui il volume degli atti ma non intendo propinarveli — la Regione dell'Emilia, votata nella mattina, divenne la sera la Regione dell'Emilia-Romagna tra la soddisfazione unanime dei costituenti.

Tutto attesta — e non intendo far perno su questo precedente storico, tanto più che allora non c'era il Regolamento — che sul piano dei principi i quali debbono sempre essere da noi tenuti presenti, la nostra fun-

zione è quella di adeguarci perennemente alla vita. Il diritto è vitale se segue la vita: sta qui la sua *humanitas*, che naturalmente, oggi, va sentita nel quadro del Regolamento. Arrivo così alla conclusione su questa prima parte del mio intervento. Se è vero, come credo, ciò che ho detto, che cioè sia l'articolo 55 sia l'articolo 68 si pongono in fondo come limitazioni di un criterio, di un principio sia pure sommo, al quale dobbiamo costantemente guardare, è evidente che le norme limitatrici del Regolamento, cui vogliamo fare pieno ossequio, vanno interpretate strettamente, senatore Papalia. E qui mi differenzio da lei nell'*iter*, pur impostando l'argomento in modo analogo. Qui infatti valgono le norme generali, le disposizioni preliminari della legge che ci provengono, da un secolo, dal Codice del '65 — l'articolo 4 trasfuso nell'articolo 14 del Codice vigente — e che disciplinano l'interpretazione delle norme costituenti limitazione ai principi: orbene, tali norme che regolano giustamente, come nel caso, per motivi di opportunità un principio generale, limitandolo, vanno interpretate strettamente — dicono le disposizioni preliminari delle leggi — secondo i casi e i tempi preveduti.

Che cosa consegue da ciò (e l'argomento mi pare ineccepibile)? Che l'articolo 55 del nostro Regolamento, e parimenti l'articolo 68 del Regolamento della Camera dei deputati, ci precludono la possibilità, come diceva il senatore Trimarchi, solo di proseguire nell'esame di un nuovo provvedimento identico. Questa è la sostanza dell'argomentazione. Se noi aprissimo le maglie dell'argomentazione e introducessimo la possibilità di sospendere l'esame di un nuovo progetto di legge, per quanto differenziato dal precedente — questo aspetto non è stato toccato da altri, tranne forse, indirettamente, dal senatore Lami Starnuti — per cui la preclusione potesse operare anche dinnanzi a disegni di legge (punto fondamentale, questo) che vogliano essere ricondotti, per affinità, per collegamenti, per comunanza di intenti, anche se la norma è diversa, noi cadremmo nell'incongruo. Ricordiamo che è sufficiente che cambi il *petitum*, anche se la *causa petendi* resti la stessa, perchè muti

l'azione: e ciò dicasi in un campo assolutamente parallelo, che è quello della identificazione dell'azione, come oggi si discute della identificazione della legge. Dove arriveremmo, dunque, se violassimo le più corrette regole dell'ermeneutica? Non apriremmo la via all'incertezza del diritto? Non menomerebbero la nostra funzione sovrana? Io credo veramente di rendere omaggio alla sovranità della funzione del Senato in questo momento e per questa considerazione.

Con il primo argomento — sarò brevissimo nel secondo — io ho quindi tentato di dimostrare che l'articolo 55 va interpretato in relazione a ciò che esso strettamente contempla, configura e disciplina.

Secondo punto. Molti dei miei colleghi, anche se contraddetti da altri, hanno dimostrato che non si tratta dello stesso disegno di legge. L'identità, che è un concetto rigoroso, a tutela della certezza del diritto e della sovranità del potere legislativo, non sussiste. Dirò di più: non solo non vi è l'identità negativamente, ma positivamente vi sono delle differenze notevoli e talvolta profonde. Io mi limiterò — e passo dal momento negativo al momento positivo — ad enunciarle come in un quadro, dopo tutto quanto è stato detto. È certo che io debba considerarle, per quanto — se non vado errato — sino a qui non abbia sentito l'argomento che mi convincesse del mio errore.

F R A N Z A . Lei ci viene a dire che bisogna presentare una copia fotografica, solo questo... (*Commenti*).

D O M I N E D O' . Dunque è certo, onorevoli colleghi, che io debba considerare le rilevanti modificazioni che toccano la forma e poi quelle che toccano la sostanza. Cosicché sotto questo aspetto non posso accogliere l'argomentazione del collega e amico professor Trimarchi che ha affermato l'identità sostanziale del provvedimento.

La forma innanzi tutto. Il fatto che si sia accolta la nuova veste del disegno di legge in luogo dell'originaria del decreto-legge è un atto profondo di ossequio alla volontà del Senato. Io apprezzo l'onorevole Tremelloni il quale, dopo il voto, disse: il Gover-

no si inchina al Senato. (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*).

P E R N A . E che cosa doveva fare?

A L B A R E L L O . Si inchina e poi ripresenta la stessa cosa. Bell'inchino! (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

D O M I N E D O' . Io apprezzo quel gesto, quella dichiarazione di Governo...

F R A N Z A . Ora il Senato si inchina a Tremelloni.

D O M I N E D O' e debbo sottolineare che la richiesta di eventuale mutamento della forma, e cioè del decreto-legge, anche se non contenuta nell'ordine del giorno, che era semplicemente di non passaggio agli articoli, tuttavia serpeggiava come critica profonda nel dibattito. Io ho letto i verbali da cui risulta che nel corso del dibattito, il quale doveva preludere all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, da parte di più oratori, e particolarmente del senatore Fortunati, vi fu un attacco motivato, profondo alla forma: cioè all'adozione del decreto-legge anziché del disegno di legge.

Questo mutamento, questo ritorno alla normalità, che significa anche condanna, salvo casi eccezionali, di uno strumento come il decreto-legge che veramente dobbiamo concepire quale eccezionalissimo, così come la Costituzione detta, è pieno di significato, anche perchè, onorevoli colleghi, io non ho bisogno di sottolineare a voi e alla vostra esperienza che in questo modo si è aperta la via affinché nel libero gioco della discussione, della presentazione degli emendamenti, il Senato decida spassionatamente delle norme ad esso sottoposte.

Anche l'articolo 4, sul quale di proposito non indugerò perchè non voglio toccare il merito e voglio essere rigoroso nella distinzione tra i due momenti, tuttavia è la riprova del significato della nuova adozione dello strumento legislativo ordinario, per cui voi procederete all'esame liberi, sovrani, scevri da preconcetti e nella certezza che nel frat-

tempo non si istituiscano diritti quesiti da parte dei cittadini. Ecco l'immenso significato della nuova formula.

Ma, dicevo, oltre che mutamenti di forma mutamenti di sostanza. Per amore di chiarezza, e per esigenza di quadro, li riassumerei in tre punti. Le modificazioni nel contenuto del disegno di legge oggi a noi sottoposto concernono ad un tempo il momento qualitativo, il momento quantitativo, il momento temporale. Il momento qualitativo, anzitutto, poichè aver sostituito il concetto di addizionale al concetto di aumento di aliquota porta questa profonda conseguenza, che, automaticamente — e con ciò collego il mutamento che ho definito qualitativo con quello temporale — alla scadenza dell'efficacia della legge, quando l'addizionale cadrà, resterà in vigore l'aliquota oggi vigente, senza bisogno di alcun nuovo provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda poi il momento quantitativo, mi limiterò a dire che non solo si è innovato in certi settori, come quello dei cementi e dei conglomerati cementizi, per cui l'aliquota è scesa dal 20 al 10 per cento, ma che sono state introdotte nuove esenzioni per prodotti e per servizi: e cito a memoria, ricordando la somministrazione di acqua, i ricoveri e le prestazioni ospedaliere e nelle case di cura, cliniche, ambulatori e simili. Cosicchè, anche sotto questo aspetto affermare l'identità là dove il contenuto invece viene modificato, sarebbe cosa contraria al vero e disdicevole, io credo, per la pienezza dell'esercizio delle nostre funzioni.

Ma vi è il terzo mutamento, credo decisivo: quello temporale. Infatti, altro è una legge a tratto indeterminato, e altro è una legge che operi a tratto determinato, per un triennio, con la conseguenza, — e così congiungo i diversi temi del mio argomento — che, allo scadere del triennio l'addizionale cadrà. Questo dato conferma il carattere anticongiunturale dell'attuale disegno di legge, nel mentre, per converso, nel precedente provvedimento la congiuntura era solo l'occasione per procedere ad un mutamento di aliquote, che sarebbe diventato perenne, a

differenza di quanto stabilisce, a garanzia del cittadino, il proposto provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho tentato di compiere il mio dovere, non per senso di parte e nemmeno per la sola difesa del Governo, pur essendo alto questo compito, ma per una più profonda ragione, che in ultima analisi è quella di affermare sempre di più il prestigio di questa Assemblea, della Camera alta a cui ci onoriamo di appartenere, la quale sarà così posta in condizione di giudicare nel merito, e potrà ben valutare molti dei postulati e delle istanze che il dibattito ha posto in evidenza.

Noi mancheremmo se oggi, con una preclusione, ferissimo il potere sovrano di questa Assemblea, la sua capacità di adempiere tutto il suo dovere al servizio del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Nencioni. Senatore Nencioni, le do la facoltà di parlare, avvertendola nel contempo che l'ordine del giorno che lei vorrebbe presentare è improponibile.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno...

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, lei insiste sul suo ordine del giorno? Le ho già detto che è improponibile.

N E N C I O N I . Se lei mi lascia parlare, dirò subito brevemente quello che voglio... (*Proteste dal centro*).

P R E S I D E N T E . No, non può parlare. Voglia presentare la proposta che desidera, ma senza motivazioni.

N E N C I O N I . Signor Presidente, voglio chiedere alla Presidenza, motivando...

Voce dal centro. Che vuol dire?

N E N C I O N I . (*Rivolto verso il centro*). Che cosa voglio dire lo apprenderà

dopo, quando lei avrà capito quello che io dirò! (*Rumori dal centro*).

L'ordine del giorno io lo ritiro, non tanto per la ragione che mi è stata suggerita, perchè avrei resistito a questa presa di posizione della Presidenza...

P R E S I D E N T E . Ed avrebbe sbagliato.

N E N C I O N I . Questa è una sua personale opinione, autorevolissima, che io rispetto, però faccio presente che non insisto, e ritiro l'ordine del giorno, e mi pare che con ciò la questione sia superata. Io penso che la questione che io ho sollevato, onorevole Presidente, attraverso un richiamo al Regolamento a norma dell'articolo 65, poteva anche postulare la presentazione di un ordine del giorno, perchè il nostro Regolamento, fino a prova contraria, pone una norma negativa, per quanto concerne la possibilità di presentazioni di ordini del giorno, solo limitatamente al caso della mozione di sfiducia.

P R E S I D E N T E . Non continui, senatore Nencioni, altrimenti le tolgo la parola.

N E N C I O N I . Mi permetta, signor Presidente, avendo io sollevato la questione oggetto della discussione, posso anche ritirare l'eccezione che ho fatto all'inizio. Chiedo solo di motivare questa mia posizione.

P R E S I D E N T E . Lei abusa della mia cortesia: io non avrei dovuto neppure darle la parola.

N E N C I O N I . Io debbo motivare sia pur brevemente: io rinuncio alla pregiudiziale, al richiamo al Regolamento che ho fatto, e mi permetta di motivare questa mia rinuncia. Ho sollevato la questione, ed ora rinuncio al richiamo al Regolamento (*vivaci clamori dall'estrema sinistra*) per la ragione che è stata anche condivisa dal senatore Dominedò; perchè ritengo non regolamentare affossare una norma del Regolamento

attraverso un voto dell'Assemblea. Io avevo sollevato questa questione...

P R E S I D E N T E . Io non le posso permettere di continuare. Lei ha fatto un richiamo al Regolamento all'inizio della seduta; su questo richiamo s'è svolta una discussione e ora siamo arrivati alla conclusione.

N E N C I O N I . Se lei permette, onorevole Presidente, è mio dovere giustificare...

B E R T O L I . Chiedo la parola, dopo la dichiarazione del senatore Nencioni che ritira il richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ma non si può ritirare, dopo averlo posto, un richiamo al Regolamento!

N E N C I O N I . Io chiedo di poter motivare la rinuncia all'istanza che ho presentato all'inizio della discussione, e non penso che la Presidenza possa inibirmi di motivare questa rinuncia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dalla discussione che si è svolta, dalle parole dette dal senatore Dominedò, è scaturita una questione di carattere esclusivamente politico. Si è parlato del decreto-legge, e il senatore Dominedò ha precisato e sottolineato la sostanziale differenza, più che nella sostanza, nella forma, tra i due provvedimenti, ed ha sottolineato che il Ministro delle finanze si è inchinato all'Assemblea rinunciando al decreto-legge e presentando un disegno di legge ordinario. Allora, poichè il decreto-legge importa, in base alla Costituzione della Repubblica, una responsabilità del Governo, è un atto illegittimo; sottoposto alla condizione della conversione in legge da parte del Parlamento, per il fatto che il Parlamento ha respinto il disegno di legge di conversione permane questo stato di illegittimità. Pertanto il Governo — ecco che la mia istanza di richiamo al Regolamento si risolve in una istanza diversa — deve sanare questa situazione di illegittimità sorta col voto del 24 settembre che ha respinto il decreto-legge che il Governo aveva presen-

tato sotto la sua responsabilità. Ora, onorevole Presidente, per questo attendiamo la parola del Governo. Per quanto concerne la questione che io avevo sollevato, ripeto e sottolineo che il fatto che la Presidenza non abbia annunciato di aver ricevuto il disegno di legge e non abbia dato il numero allo stampato sta a dimostrare che non ha ritenuto di riceverlo giuridicamente; siamo quindi ancora sulla questione di ricevibilità, pertanto è la Presidenza che deve provvedere.

Concludendo: vi è una responsabilità del Governo e su questo attendiamo la parola del Governo; permane la questione sulla ricevibilità. Senatore Dominedò, abbiamo uno stampato senza numero, e pertanto ancora anonimo e vagante, per cui, a norma del Regolamento, non si può dire ancora che il Senato abbia ricevuto il disegno di legge in questione.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, i disegni di legge si intendono giuridicamente ricevuti con l'annuncio che di essi dà il Presidente all'Assemblea.

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Mi pare che la discussione finalmente possa avviarsi su quel binario che è stato già imboccato da parecchi oratori e che era stato indicato in maniera precisa dal primo oratore del nostro Gruppo, dal senatore Perna. A me sembra che l'importanza di questo dibattito sulle dichiarazioni del Presidente, che ha annunciato la presentazione da parte del Governo del disegno di legge, sia data dal carattere politico della questione. Certamente le questioni procedurali, regolamentari e costituzionali che sono state qui sollevate hanno la loro importanza e riguardano la ricevibilità e la procedibilità nei confronti del provvedimento respinto dal Senato e ripresentato dal Governo prima che fossero scaduti i sei mesi previsti dall'articolo 55.

G A V A . Questa discussione è inammissibile! (*Vivissime interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

B E R T O L I . Non mi si può togliere la parola, dopo che mi è stata data, per sollecitazione di senatori che non desiderano sentire le mie argomentazioni.

Dicevo dunque che qui si è fatta una questione generale, indipendentemente dal soggetto che può proporre il disegno di legge in contrasto con l'articolo 55... (*interruzione dal centro*). Per questo, colleghi senatori, voglio sottolineare l'importanza politica di questo dibattito che si collega con il fatto essenziale che il Governo ripresenti, con piccoli ritocchi marginali, un provvedimento respinto dal Senato, provvedimento che era il pilastro fondamentale, anche secondo le dichiarazioni del Governo stesso, della politica economica cosiddetta anticongiunturale che il Governo propone al Parlamento. Per cui io penso, signor Presidente, che questo dibattito sarebbe stato necessario, politicamente, anche se non esistesse l'articolo 55 del Regolamento.

Il Governo, dopo il voto negativo del Senato, aveva innanzi a sé, mi pare, esclusivamente due vie: la prima, quella di dimettersi, ed è ciò che noi abbiamo chiesto esplicitamente...

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, si attenga all'oggetto della discussione: siamo in sede di richiamo al Regolamento!

B E R T O L I oppure aveva l'altra via di accettare la volontà del Senato, presentando un provvedimento che fosse espressione di un'altra politica economica anticongiunturale, diversa da quella respinta dal Senato. E noi abbiamo indicato quale, secondo il nostro punto di vista, doveva essere questa politica. Però è evidente che spetta al Governo la responsabilità di definire la sua linea di politica economica, la quale tuttavia non può mancare, nel nostro ordinamento costituzionale, di una caratteristica fondamentale, che è quella di raccogliere l'approvazione della maggioranza del Parlamento. Questo mi sembra un punto

politico fondamentale, che io pongo questa sera.

PRESIDENTE. Senatore Bertoli, cerchi di concludere, perchè non posso consentire che lei esorbiti dall'oggetto della discussione.

BERTOLI. Il provvedimento sull'IGE era stato respinto dalla nostra Assemblea. Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione si ripresenta questa sera con un significato molto più ampio di quello che può riguardare l'articolo 55 e, posta in questi termini, la questione comporta alcune implicazioni che, a mio avviso, devono essere chiarite nell'Aula e devono essere chiarite anche dal Governo, soprattutto dal Governo.

Voci dall'estrema sinistra. E subito!

BERTOLI. Qui questa sera, pur facendo una questione procedurale, si è tentato, da parte di alcuni, di dare una interpretazione del significato del voto del 24 settembre. (*Vivi clamori. Richiami del Presidente.*)

Signor Presidente, questo è avvenuto! E da parte di qualche nostro collega si è tentato di attribuire a quel voto il significato di un infortunio tecnico, richiamandosi d'altra parte ad una interpretazione data da un autorevolissimo nostro collega la sera stessa del voto. Dunque questo voto non avrebbe significato politico.

Io non voglio, nemmeno per un istante, signor Presidente, confutare questa tesi, anche perchè certi suoi aspetti sono certamente comici. Quindici colleghi in Aula, appartenenti ai gruppi della coalizione governativa, avrebbero commesso un errore nel votare! Se si esclude di poter attribuire a questi 15 colleghi, come è necessario, l'incapacità di eseguire un atto tanto facile e tanto semplice dell'attività parlamentare, io penso che non si possa affermare che il voto non aveva significato politico, per il voto di questi senatori, perchè se ci fossero state delle circostanze che potevano indurre all'errore certamente gli erranti non sarebbero stati soltanto da parte della maggioranza,

ma sarebbero stati da tutte le parti ed il risultato del voto sarebbe stato diverso da quello che invece si è avuto.

Ma di questa tesi mi pare sia stata fatta giustizia, anche in contrasto con le dichiarazioni fatte qui questa sera dal senatore Pappalardo, pubblicamente, senza reticenze, da esponenti più responsabili della coalizione governativa... (*Vivissime proteste e clamori dal centro. Richiami del Presidente.*)

E già, vi disturba! Da esponenti — dicevo — più responsabili della coalizione governativa ed anche... (*Vive proteste dal centro.*)

Signor Presidente, se mi interrompono io sono costretto a dilungarmi. Altrimenti le assicuro che farò presto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino proseguire il senatore Bertoli, il quale ha promesso di essere brevissimo.

BERTOLI. Di questa tesi dell'infortunio tecnico, dicevo, è stata fatta giustizia da esponenti responsabili della maggioranza governativa e anche dal Vice Presidente del Consiglio, compagno Nenni, nonché dal Segretario del Partito socialista italiano, compagno De Martino. Non si tratta di un infortunio tecnico, ma di un fatto politico che si collega anche, proprio secondo le dichiarazioni fatte dal Vice Presidente del Consiglio e dal Segretario del Partito socialista italiano, ad un travaglio interno del maggior partito della coalizione, il partito della Democrazia cristiana.

La seconda questione — e sono quasi alla fine — è la seguente: il secondo provvedimento accoglie, e, in caso affermativo, in quale misura, la volontà che il Senato ha espresso respingendo il primo provvedimento? Se il secondo provvedimento accogliesse questa volontà, si potrebbe considerare superato non solo un aspetto essenziale della questione politica che pongo io in questo momento e che altri colleghi hanno posto questa sera, ma sarebbero superate anche le questioni regolamentari che riguardano l'articolo 55.

Dico che le questioni regolamentari relative all'articolo 55 sarebbero superate perchè non penso che a questo articolo si possa

dare un'interpretazione goffamente letterale, in quanto questa interpretazione, spinta al limite, limite cui si è avvicinato il senatore Lami Starnuti e che mi pare sia stato raggiunto dal senatore Dominedò, sarebbe tale per cui l'articolo 55 negherebbe se stesso. Infatti, onorevoli colleghi, nessun disegno di legge può essere lo stesso di un altro respinto dall'Assemblea, perchè il secondo differirebbe dal primo quanto meno per la data di presentazione.

A questo punto, pertanto, occorre fare brevemente, come ho promesso, un ragionamento di merito, cioè vedere qual è la qualificazione di politica economica del decreto respinto e qual è la stessa qualificazione di politica economica del nuovo disegno di legge che oggi si presenta al Senato.

Nella discussione precedente, ed anche per dichiarazione del Governo fatta in Aula e in Commissione, quale era questa qualificazione? Innanzitutto il carattere fiscale: consentire cioè un prelievo tributario allo scopo di mettere a disposizione dello Stato un aggiuntivo ammontare di risorse. Tale prelievo a sua volta era qualificato dal fatto che gravava non sui redditi acquisiti ma sui redditi consumati: si trattava cioè di un'imposta indiretta gravante indiscriminatamente sui consumi, con l'eccezione di alcune esenzioni.

In secondo luogo quel decreto legge gravava sui consumi con tutti i difetti da noi denunciati, che si riferiscono alla struttura stessa dell'imposta generale sull'entrata; contribuiva, cioè, ad aumentare i prezzi al consumo e quindi creava una spinta inflazionistica, imponeva un sacrificio che pesava prevalentemente sulle classi lavoratrici e sui ceti medi e, a causa della struttura stessa dell'imposta, che è a cascata, creava condizioni di svantaggio per le medie e piccole imprese rispetto alle grandi imprese a ciclo integrale.

Altra caratteristica politica fondamentale — e sono quasi giunto alla fine — era quella di agire, ed anche qui per dichiarazione del Governo fatta sia in Aula che in Commissione, nel senso di comprimere la domanda globale con tutte le conseguenze da noi denunciate, sulle quali non ritornerò.

La terza caratteristica era quella di essere un provvedimento di carattere congiunturale, avente cioè un valore non di lunghissimo periodo, ma di breve o medio periodo. Tutte queste caratteristiche si ritrovano in pieno nel nuovo provvedimento, il quale differisce dal primo per i seguenti punti: nell'elenco dei generi esentati dall'imposta che sono la pancetta e il lardo, i conigli congelati... (*Clamori dal centro*).

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Bertoli, lei abusa della cortesia del Presidente.

B E R T O L I . Dicevo, la pancetta e il lardo, i conigli congelati, l'aceto... (*clamori vivissimi dal centro*) le somministrazioni d'acqua, i ricoveri e le prestazioni in ospedali di cura. Differisce inoltre dal primo, perchè prevede un aumento dell'IGE del 10 per cento per quanto riguarda il cemento, rispetto alla previsione del 20 per cento che era contenuta nel disegno di legge.

In terzo luogo, l'altra differenza è che questo aumento del 20 per cento viene chiamato questa volta addizionale. Molti si sono già soffermati su questo argomento.

La quarta differenza riguarda la durata del provvedimento che è limitata a tre anni.

Io ritengo che non possa esservi economista serio che possa sostenere che l'esenzione della pancetta e dei conigli congelati possa modificare il carattere deprimente della domanda globale. In quanto all'acqua, al gas liquido, al ricovero negli ospedali, e così pure per quanto riguarda il cemento, si tratta di aggiustamenti tecnici — in relazione alla logica stessa che presiedeva il provvedimento precedente — nell'elenco delle esenzioni. Si tratta di ritocchi aventi una così scarsa rilevanza, che riducono il gettito rispetto a quello del decreto da 203 a 196 miliardi, cioè poco più del 3 per cento.

Per quanto riguarda l'addizionale, onorevoli colleghi, io sono sicuro che se fossi andato a fare una proposta di questo genere nella 5ª Commissione...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Bertoli; queste cose le dirà a suo tempo, non le può dire ora! Lei abusa della mia cortesia.

BERTOLI. Dicevo che se avessi fatto una proposta di questo genere in sede di Commissione il Presidente della 5ª Commissione, che è così gentile, benevolo e rispettoso di tutti i membri della Commissione, in questo caso non avrebbe potuto frenarsi e mi avrebbe certamente riso in faccia.

Per quanto riguarda la riduzione (*vivissimi clamori dal centro*) a tre anni, mi sembra che non si tratti di una modifica del provvedimento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Bertoli, in questo modo mi induce a toglierle la parola. (*Applausi dal centro. Clamori vivissimi dall'estrema sinistra*).

BERTOLI. Onorevole Presidente, interrompendomi mi costringe a fare una fatica enorme; se non fossi stato interrotto avrei già concluso il mio intervento.

PRESIDENTE. Non entri nel merito del disegno di legge, non ce n'è bisogno.

BERTOLI. La riduzione dell'efficacia a tre anni del provvedimento non modifica, ma anzi conferma, la caratteristica congiunturale che aveva anche il primo provvedimento, come mi pare sia stato confermato precisamente poco fa dall'onorevole Dominè.

Un altro elemento della differenziazione sarebbe l'articolo 4. (*Vivaci commenti e interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, per favore, onorevoli colleghi. Ho dato facoltà di parlare al senatore Bertoli in via eccezionale; facciano il favore di rispettare questa concessione.

BERTOLI. Altro elemento di differenziazione sarebbe quello che si riferisce

all'articolo 4 nel quale si conferma la validità del decreto che è stato respinto dal Senato per il periodo che va dal 31 agosto al 24 settembre 1964. Io non entro nel merito, perchè sarebbe una cosa troppo lunga e non ho neppure la competenza sulla questione costituzionale che è stata qui sollevata da parecchi oratori; ma io prego il Governo e la maggioranza di non insistere nel dire che questo articolo 4 è un elemento di differenziazione rispetto al decreto non convertito, perchè sarebbe come affermare l'assurdo logico che la conferma di un provvedimento si differenzia dal provvedimento stesso perchè la conferma non è il provvedimento!

Io credo, onorevoli colleghi, che si tratterebbe di una audacia, anzi di una protervia, che non è mai stata osata neppure dai più spregiudicati sofisti, e sono sicuro che se l'onorevole Tremelloni sostenesse questa tesi, stasera o magari domani, certamente nei Campi Elisi le stesse ombre di Protogora e di Gorgia fremerebbero di sdegno! (*Commenti ironici dal centro e dal centro-sinistra. Applausi dall'estrema sinistra*).

Per questo, e per le questioni sollevate durante questa discussione dal nostro Gruppo nel primo intervento del collega Perna e sollevate nel mio intervento dedicato specificamente agli aspetti politici della questione, io sono convinto che il Governo abbia il dovere di intervenire questa sera per dire che cosa è cambiato o che cosa conferma della sua politica economica e se accetta o non accetta il voto che è stato espresso dal Senato. Perchè se il Governo non si pronunciasse e volesse continuare così come ha continuato fino adesso, tentando di coartare la volontà del Senato, io credo che il suo atteggiamento significherebbe proprio la determinazione di calpestare la volontà del Senato.

Non solo questo confronto col Governo è necessario, ma sono sicuro che con questo confronto si potrebbe anche risolvere la questione dell'improponibilità che è stata qui tanto discussa questa sera a proposito dell'articolo 55. Se il Governo non si pronuncerà e continuerà per questa strada io credo che il Senato dovrà respingere questa

sfida proterva alla sua espressa volontà e dovrà respingere l'offesa che il Governo vuole arrecare alla legge che regola e tutela il sovrano esercizio dei nostri diritti. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Commenti e proteste dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . I rappresentanti del Governo vogliono parlare? (*Cenni di dialogo dal banco del Governo. Proteste e commenti dall'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, desidero riassumere i termini della questione oggi dibattuta. Subito dopo l'annuncio da me dato della presentazione del disegno di legge, il senatore Nencioni ha formulato un richiamo al Regolamento, invocando l'applicazione dell'articolo 55. Tale richiamo rimane anche se il senatore Nencioni vi ha rinunciato. (*Proteste dalla estrema sinistra*).

La Presidenza, dopo l'intervento del senatore Nencioni, ha tenuto a precisare che la questione si poneva come richiamo al Regolamento, e precisamente come richiamo tendente a stabilire se nella specie trovasse applicazione l'articolo 55 del Regolamento stesso. Su tale questione si sono intrattenuti tutti gli oratori intervenuti nella discussione odierna, alcuni sostenendo l'identità dei due disegni di legge, altri negando tale identità e quindi l'applicabilità nella specie dell'articolo 55. La questione è tuttora aperta, nè può esserne elusa la decisione dalla rinuncia unilaterale di chi l'ha sollevata. Infatti, il richiamo al Regolamento non costituisce una proposta, ma la posizione di una questione, la quale resta aperta finchè non viene risolta. E il senatore Nencioni, pur avendo rinunciato allo strumento del richiamo al Regolamento, ha insistito nelle sue tesi, che sono state ribadite da vari oratori, nessuno dei quali ha poi dichiarato di non ritenerle più valide.

Pur essendosi in sede di richiamo al Regolamento, ho ritenuto opportuno, sulla base di autorevoli precedenti, di non limitare la discussione ad un senatore pro ed uno contro, ma, in considerazione dell'importanza della questione, di consentire ad un rappresentante di ciascun Gruppo parlamentare di intervenire nel dibattito.

Si è fatta poi una distinzione fra ricevibilità e procedibilità del disegno di legge, ma è chiaro che prima di tutto deve essere definita la questione dell'identità dei provvedimenti, nel senso che, qualora risulti esclusa tale identità, il nuovo disegno di legge potrà seguire senza ritardo il suo normale iter parlamentare; mentre, solo nel caso che venisse affermata l'identità fra i due disegni di legge, resterebbe ancora da risolvere il problema se tale identità comporti l'irricevibilità ovvero l'improcedibilità. Su quest'ultimo punto, peraltro, ricordo nuovamente che la Presidenza, in un precedente caso, ebbe ad affermare, senza che fossero mosse obiezioni, che l'articolo 55 non comporta l'irricevibilità di un disegno di legge, ma soltanto l'impossibilità di procedere al suo esame. Su questo problema, comunque, potrebbe eventualmente essere sentita la Giunta per il Regolamento, trattandosi di questione certamente compresa nella sua competenza. (*Interruzione del senatore Giuliano Pajetta*).

Ciò premesso, data la disparità di opinioni emerse nel corso dell'ampio dibattito, la indiscutibile serietà degli argomenti, la delicatezza della questione, ritengo opportuno — anche per rispetto verso l'Assemblea — lasciare al Senato la decisione sul richiamo al Regolamento. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Ringrazio lei, senatore Milillo ... (*Interruzione del senatore Milillo. Vivaci commenti dall'estrema sinistra*) ... ma io non ritengo di essere infallibile e, ripeto, data la complessità della questione e la sua natura, che comporta un accertamento di fatto, lascio decidere all'Assemblea, che è sovrana. (*Alte proteste dall'estrema sinistra. Vivaci interruzioni dei senatori Perna, Gomez D' Ayala, D' Angelosante e Milillo. Vivi applausi dal centro*). Desidero ... (*Reiterate, alte interruzioni e proteste dall'estrema sinistra e dall'estrema destra. Energici richiami del Presidente*). Desidero però precisare che, quale che sia la decisione in questo caso, essa non può costituire precedente, proprio perchè non si tratta ... (*Alti clamori dalla estrema sinistra. Vivaci, prolungate proteste dei senatori Perna, Gomez D' Ayala, D' Angelosante e Milillo*).

Desidero però precisare, quale che sia la decisione in questo caso, che essa non può costituire precedente, proprio perchè non si tratta di una interpretazione in punto di diritto, ma di un accertamento di fatto relativo all'identità o meno dei due disegni di legge, come è risultato dai vari interventi. *(Reiterate, violente interruzioni dall'estrema sinistra. Vivaci repliche dal centro. Altissimi clamori. Il senatore Perrino scende a vie di fatto con il senatore Compagnoni. Tumulto. Energici richiami del Presidente).*

Onorevoli colleghi, metto ai voti ...

M I L I L L O . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento, e precisamente all'articolo 81.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, per quanto mi riguarda, non intendo tornare sulla questione; abbiamo discusso abbastanza. Però, signor Presidente, il mio è un richiamo all'articolo 81 del Regolamento, il quale mi consente di prendere la parola a proposito della votazione, che lei stava per indire, proprio dopo le dichiarazioni del senatore Nencioni.

Il senatore Nencioni aveva aperto questo dibattito con un richiamo al Regolamento. Lo stesso senatore Nencioni lo ha concluso, ritirando il suo richiamo. Se il richiamo al Regolamento fosse stato mantenuto, è evidente che su questo richiamo, che costituisce appunto una proposta, non il Senato, ma il Presidente, secondo me, avrebbe dovuto decidere. Comunque sulla proposta bisognava giungere ad una decisione.

Nel momento, però, in cui il senatore Nencioni ritira il suo richiamo al Regolamento non esiste più alcuna proposta, e pertanto non sussiste alcuna decisione da prendere nè da parte del Presidente, nè da parte dell'Assemblea. Concludendo, la discussione a questo punto deve considerarsi chiusa, senza che occorra nè una decisione presidenziale, nè un voto. Infatti, dopo il ritiro del richiamo al Regolamento del senatore Nencioni, non si saprebbe più su che cosa vota-

re, nè esisterebbe alcuna proposta, sulla quale decidere.

C A P O N I . Signor Presidente, chiediamo che sia espulso quel senatore che ha provocato l'incidente. *(Vivissimi rumori dalla estrema sinistra).*

Voci dall'estrema sinistra. Fuori! Fuori! Fuori!

P R E S I D E N T E . Facciamo tutti ammenda per quello che è avvenuto, che io peraltro non ho visto. *(Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra).* Deploriamo questi incidenti; che essi non avvengano più!

P E R R I N O . Domando di parlare per fatto personale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. *(Vivacissime interruzioni dall'estrema sinistra).*

C A P O N I . Questa è provocazione personale!

P E R R I N O . Chiedo la parola per rivolgere le scuse al signor Presidente e al collega con il quale ho avuto l'incidente. Sono, per temperamento, mite e conciliante e pertanto non avrei reagito se non fossi stato provocato duramente, con linguaggio irripetibile e con violenze, soltanto perchè invitavo cortesemente il collega a comportarsi in maniera consona alla dignità del Senato ed al rispetto verso tutti i colleghi e verso se stesso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiuso l'incidente. *(Interruzioni del senatore Giuliano Pajetta. Vivissimi clamori dall'estrema sinistra).*

M A R I S . Signor Presidente, io avevo chiesto di parlare prima e lei non può togliermi la parola per darla a un altro, violando il Regolamento! *(Applausi dall'estrema sinistra. Vive proteste dal centro).*

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, lei non può imporsi al Presidente! Ho dato la

parola al senatore Perrino perchè la sua dichiarazione poteva servire a distendere gli animi. (*Vive proteste dall'estrema sinistra*).

Comunque, senatore Maris, parli pure sul richiamo al Regolamento sollevato dal senatore Milillo.

M A R I S. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego, poichè sarò veramente breve, di volermi prestare pochi attimi di attenzione, per una questione che ritengo meriti particolare esame da parte di tutti, nel modo più sereno possibile; e vediamo, con questa serenità e con questo breve esame, di superare anche questi momenti troppo infuocati e questi fatti disdicevoli per la nostra Aula.

Signor Presidente, è a lei soprattutto che sottopongo questa considerazione. Quando il senatore Nencioni ha chiesto ed ottenuto la parola, in apertura di seduta, ha posto un richiamo al Regolamento eccependo che non poteva essere ricevuto il disegno di legge presentato dal Governo.

Su questa questione — e la prego, signor Presidente, di volermi seguire — su questa questione, ripeto, si è aperta la discussione. Ho seguito gli interventi successivi, del senatore Perna, del senatore Trimarchi, di altri senatori, nel convincimento ragionevole che la discussione si snodasse sulla questione posta dal senatore Nencioni, ricevuta dal Presidente e dal Presidente sottoposta all'esame dell'Assemblea.

Soltanto quando sono intervenuti gli ultimi due colleghi, il senatore Lami Starnuti e il senatore Dominedò, ho compreso, ed è stato uno squarcio di luce nel buio, che si vuole dare alla questione una impostazione che non discende dalle cose dette con chiarezza nell'Aula, ma che presuppone un precedente segreto accordo; la discussione è stata spostata, dalla eccezione pregiudiziale del senatore Nencioni, in una materia diversa con una eccezione diversa, che non era stata sollevata.

Giunti alla conclusione di questo dibattito, il signor Presidente vuole porre in votazione e risolvere per alzata e seduta la questione non più della irricevibilità ma della improcedibilità; una questione che, per nor-

ma costituzionale, è sottratta oggi, in questo giorno, in questo pomeriggio, allo stato della procedura, dell'iter parlamentare del disegno di legge presentato, alla competenza del Senato.

Qui non si tratta di Regolamento, si tratta di Costituzione. L'articolo 72 della Costituzione stabilisce che vi è un solo istituto, un solo organo che ha la facoltà, il potere-dovere di deliberare preliminarmente ogni questione legislativa, ogni disegno di legge: la Commissione! L'articolo 72 della Costituzione impone al Presidente, ricevuto l'atto, risolta la questione di ricevibilità, di sottoporlo alla Commissione, la quale lo esaminerà. E soltanto dopo tale esame avremo conoscenza giuridicamente rilevante degli atti e sapremo se sono uguali o no.

Orbene, chi ha fatto oggi la « relazione » dinanzi al Senato?

P R E S I D E N T E. Ma oggi proprio di questo abbiamo discusso. Si tratta in ogni caso di un richiamo al Regolamento sollevato sull'annuncio della presentazione di un disegno di legge e non vedo in quale modo una Commissione avrebbe potuto in questa sede essere chiamata a riferire.

M A R I S. Questa è l'unica questione sulla quale non si è discusso!

P R E S I D E N T E. Non è vero! Lei fa un torto alla mia intelligenza!

M A R I S. Sono stati portati argomenti a iosa per stabilire se i due disegni di legge sono uguali, identici, simili, e così via. Ma quale è stata la Commissione e quale il relatore che hanno ricevuto il compito di esaminare e di illustrare questo disegno di legge?

Noi, oggi, in base all'articolo 72 della Costituzione, non possiamo decidere sulla procedibilità. Possiamo decidere sulla ricevibilità o meno di questo disegno di legge, ma, superata questa questione preliminare, lei ha il preciso dovere costituzionale, signor Presidente, altrimenti il suo comportamento si risolverebbe in una violazione di norma

costituzionale, di demandare l'esame del disegno di legge alla Commissione competente, la quale soltanto può stabilire l'identità o meno di esso con un precedente provvedimento respinto dall'Assemblea. In seguito a questa procedura l'Aula potrà essere investita della questione e discutere sulla procedibilità.

Non possiamo procedere ad una votazione che sarebbe fatta in violazione di una norma costituzionale, e, soprattutto, non possiamo votare, dopo che un senatore ha sollevato un richiamo al Regolamento ed ha fatto una precisa eccezione, su una eccezione di carattere completamente diverso, formalmente e sostanzialmente.

Pertanto, signor Presidente, con questa mia pregiudiziale, le chiedo un esame più sereno ed accurato della questione, eventualmente aggiornando i nostri lavori e consultando, ai fini dell'interpretazione del Regolamento, la Giunta per il Regolamento. In ogni caso non si dia questa sera l'impressione che si voluto realizzare un mortificante colpo di mano contro la minoranza, una minoranza che però rappresenta tanta parte del popolo italiano! (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Lei, senatore Maris, ha parlato in favore di un richiamo al Regolamento sollevato dal senatore Milillo nel corso di una discussione che si era aperta su un altro richiamo al Regolamento. Ora io debbo concedere la parola a un senatore che intenda parlare contro.

GAVA. Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento formulato dal senatore Milillo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GAVA. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla precisa dizione dell'articolo 81 al quale si è riferito il senatore Milillo. Leggiamolo assieme: « Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regola-

mento relative all'esecuzione della votazione ».

È evidente, quindi, che, in questa sede, cioè cominciata la votazione, che era effettivamente cominciata (*clamori dall'estrema sinistra*), altrimenti non avrebbe avuto senso il richiamo del senatore Milillo all'articolo 81, si possono sollevare non più questioni di merito e di procedibilità sulla votazione, ma soltanto questioni relative al modo di votazione. Qui nessuna questione di tal genere è stata sollevata ed è evidente quindi che il richiamo del senatore Milillo non ha fondamento.

Quanto alle argomentazioni svolte dal senatore Maris mi dispiace di dovergli dire che egli è stato disattento in questa seduta, perchè, immediatamente dopo il richiamo al Regolamento, fatto dal senatore Nencioni, il Presidente ha posto nei suoi termini esatti la questione e ha detto...

MARIS. Non ha diritto di mutare...

GAVA. Lasciamo stare la questione se ha diritto o meno di mutare. Comunque, il fatto è che lei ha detto, contrariamente al vero, che la questione della procedibilità era stata sollevata soltanto dai senatori Lami Starnuti e Dominedò. Io la voglio richiamare all'esattezza, poichè nel Senato si può essere di diverso parere, di diversa opinione sulle interpretazioni dei fatti, ma si ha il dovere di essere leali, di essere veritieri sui fatti stessi.

MARIS. Non accettiamo delle lezioni di lealtà! Voi cambiate le carte in tavola durante la discussione.

GAVA. Il Presidente del Senato ha chiaramente affermato che la questione della ricevibilità era stata superata, che vi era soltanto una questione di procedibilità, che sarebbe spettata alla sua decisione — per dovere di ufficio — se la identità dei due disegni di legge fosse stata... (*Clamori dalla estrema sinistra*).

MARIS. Non diciamo cose che non stanno nè in cielo nè in terra.

PRESIDENTE. Senatore Maris, lei ha già parlato; rispetti la libertà degli altri senatori, che hanno diritto di parlare come lei.

GAVA. Sto ricordando quello che il Presidente aveva affermato. Il Presidente ha detto che, se la questione della identità fosse stata evidente, avrebbe egli stesso deciso, secondo il Regolamento, se dichiarare procedibile o meno o temporaneamente improcedibile, in attesa dello spirare dei sei mesi, il disegno di legge presentato. Siccome, però, la questione era dibattuta, dubbia e complessa egli, avvalendosi di una sua incontestabile facoltà, ha sottoposto la questione stessa alla decisione del Senato. (*Clamori dall'estrema sinistra*). Il Senato è un'Assemblea seria e dopo una giornata di discussione deve decidere intorno a una questione essenziale come è quella del Regolamento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Proteste e clamori dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il richiamo al Regolamento fatto dal senatore Milillo. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

(*Vivi clamori e proteste dall'estrema sinistra. Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Metto ora ai voti il richiamo al Regolamento relativo all'applicabilità al disegno di legge presentato dal Governo dell'articolo 55 del Regolamento. (*Clamori e proteste dall'estrema sinistra*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

(*Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Vivaci clamori e proteste dall'estrema sinistra*).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

Al Ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle categorie interessate, in merito alla chiesta autorizzazione di usare la carta al difenile allo 0,07 per mille, per gli agrumi destinati al mercato interno, e ciò soprattutto a tutela della produzione agrumicola, base dell'economia siciliana (515).

TRIMARCHI, CATALDO, GRASSI,
VERONESI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui nulla viene corrisposto ai lavoratori delle Officine Verrina di Genova Voltri, da tempo sotto Cassa integrazione a zero ore e quali provvedimenti il Governo intenda prendere perchè sia fatto fronte sollecitamente a tali adempimenti, onde sollevare dal grave disagio economico sia i lavoratori direttamente interessati, sia la popolazione di Voltri (516).

MACAGGI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il servizio della distribuzione dell'acqua potabile in Roma, attualmente gestito in parte dalla società Acqua Pia Marcia ed in parte dall'Azienda municipalizzata ACEA, alla scadenza della concessione in favore della società Acqua Pia Marcia verrà unificato nell'ACEA e con quali modalità (2174).

GIGLIOTTI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono stati eseguiti, e con quale esito, gli adempimenti contemplati nell'articolo 29 della concessione del 31 agosto 1865, che va a scadere il 7 novembre del 1964, intervenuta fra lo Stato Pontificio (al quale è succeduto lo Stato italiano) e la società Acqua Pia Antica Marcia (2175).

GIGLIOTTI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in relazione alla interrogazione numero 1042, resoconto n. 81, ed alla insoddisfacente risposta scritta del Ministro del 13 agosto 1964:

a) quanti sono gli avvocati, con più di 40 anni di iscrizione nell'Albo degli avvocati di Roma e con eguale periodo di iscrizione nell'Albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione, che, dalla data di iscrizione ad oggi, non hanno avuto nessun incarico di curatore di fallimento, o di amministratore giudiziario di società commerciali, o di custode dei beni sequestrati o soggetti ad espropriazione, o di curatore speciale di incapaci e di tutore provvisorio;

b) quanti sono gli avvocati, ed inoltre i procuratori legali, quale che sia la data della loro iscrizione nell'Albo, che dalla data di iscrizione hanno avuto, invece, più di tre incarichi.

Se, come l'interrogante ha ragione di ritenere, vi sono casi di avvocati, con più di 40 anni di iscrizione nell'Albo degli avvocati di Roma, iscritti anche da oltre 40 anni nell'Albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione, che non hanno avuto mai nessuno degli incarichi sopra elencati e, all'opposto, avvocati o procuratori legali anche da pochi anni iscritti negli Albi che hanno avuto oltre tre di detti incarichi (ed alcuni decine), l'interrogante sottopone all'onorevole Ministro l'opportunità che gli organi giudiziari competenti vengano invitati ad applicare, nel conferimento degli incarichi sopra indicati, criteri di giustizia, eliminando casi di particolarismo, e, peggio, di costituzionali discriminazioni politiche (2176).

GIGLIOTTI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se intenda adottare provvedimenti in favore degli scritturali delle Conservatorie dei registri immobiliari in atto sottoposti ad un contratto di lavoro privato stipulato con i dirigenti delle Conservatorie stesse, per una paga mensile lorda di lire 38.150.

In particolare si chiede di conoscere se il Ministro intenda esaminare l'opportunità di estendere in favore di detta catego-

ria di lavoratori i benefici della legge 19 luglio 1962, n. 959, limitatamente a coloro che risultavano in servizio alla data del 12 aprile 1962.

L'adozione di un provvedimento in tal senso non arrecherebbe alcun aggravio al bilancio dello Stato; si tratterebbe di estendere la qualifica di diurnisti, e quindi il rapporto di pubblico impiego, da parte del Ministero, a circa 1.000 scritturali delle Conservatorie, ripartendo loro, con criteri di equità e razionalità, gli stessi proventi che si ricavano dalla voce « scritturato » (2177).

CARUBIA

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se concorda con l'iniziativa presa dalla S.p.a. Terme di Castrocaro di assumere l'impresa editoriale della rivista « *Térmae* » e quale sia il preventivo di spesa per tale iniziativa, il tutto in considerazione che — come risulta dalla relazione sulla situazione del settore termale allegata alla relazione della Corte dei conti — « il patrimonio si presenta in genere in condizioni di notevole obsolescenza ed insufficienza qualitativa e quantitativa, sia per quanto si riferisce allo stato delle miniere, sia delle attrezzature igienico-termali, sia di quelle recettizie », per cui per fare fronte alle più immediate necessità si è dovuto lanciare un prestito obbligazionario di 12 miliardi (2178).

VERONESI

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali emolumenti abbiano percepito negli anni 1961, 1962, 1963 e continuino a percepire i « consulenti » della cui opera si avvale, con carattere di continuità, l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali; ed in particolare se per il futuro non ritenga doveroso richiamare l'Ente ad uniformarsi al dettato della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri numero 59393311 del 26 gennaio 1961 ed a quanto la Corte dei conti ha osservato nella sua relazione sul punto per cui « siffatti incarichi, sotto il profilo della legittimità e quindi della economicità, possono ammet-

tersi solo se ed in quanto si appalesino assolutamente necessari, siano di durata limitata e la spesa relativa sia, in ogni caso, proporzionata alla complessiva gestione economica dell'Ente » (2179).

VERONESI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere quali interventi o provvedimenti siano realizzabili onde riparare le difficoltà gravi sociali ed economiche, che si sono prodotte nella zona comprendente lo stabilimento metalmeccanico della Società Selva di Lariano di Malegno (Valle Camonica, Brescia) a causa della crisi dello stesso (2180).

ROSELLI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se non intenda intervenire, come sarebbe necessario per le locali serie esigenze, onde la SNFT stabilisca il servizio di autotrasportazione tra Sonico, Rino, Garda ed Edolo (Val Camonica, Brescia) onde servire le popolazioni che ne hanno bisogno a fini di lavoro, scolastici, sociali, visto che esistono difficoltà nelle modalità di realizzazione fra le richieste dei Comuni e quelle dell'Azienda monopolizzatrice dei trasporti. Infine, alternativamente e subordinatamente, l'interrogante chiede che si agevoli l'istituzione di un necessario servizio locale altrimenti gestito (2181).

ROSELLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in relazione ai recentissimi espletati adempimenti conseguenti le richieste e le istruzioni ministeriali, non sia possibile ora, secondo le vivissime istanze del Comune e delle zone circostanti, accogliere la domanda del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione staccata dell'Istituto magistrale (2182).

ROSELLI

Al Ministro della sanità, per sapere se è informato della particolare situazione che si è venuta a determinare nell'amministrazione della Farmacia di proprietà del Civico ospedale S. Bartolomeo del comune di Sarzana (La Spezia), causa il sistema di gestione col quale da molti anni viene condotta con criteri contabili illegali (doppia contabilità) e creando una gestione fuori bilancio, per cui il Presidente (di nomina prefettizia) ha amministrato indebitamente e senza alcun controllo centinaia di milioni.

Per sapere poi se è a conoscenza che in seguito alla denuncia fatta dai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale in data 14 luglio 1964 al Prefetto e al Sindaco della città, il medico provinciale, adottando una procedura che legalmente lascia molto a desiderare e che ha creato serie preoccupazioni e perplessità fra tutti i cittadini e adducendo motivi speciosi di comodità, ha prelevato i documenti contabili relativi alla denuncia fatta e li ha portati a La Spezia. Fino ad oggi però e malgrado la richiesta e gli unanimi solleciti del Consiglio comunale, non ha ancora dato le conclusioni delle indagini.

L'interrogante chiede l'autorevole e tempestivo intervento del Ministro allo scopo di dare una corretta amministrazione a quell'Ente e chiede che siano prese le seguenti decisioni:

1) sostituire con la massima sollecitudine l'attuale Presidente e dare all'Ente in parola una corretta e democratica amministrazione;

2) che sia fatto un serio controllo sull'amministrazione dell'Ospedale, con la restituzione dei documenti illecitamente prelevati, per permettere al Sindaco nell'ambito della legge, di condurre una seria, approfondita e democratica ispezione, allo scopo di accertare eventuali responsabilità e apportare nello stesso tempo quella chiarezza amministrativa che l'opinione pubblica insistentemente chiede (2183)

BARONTINI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se non intenda adottare provvedimenti atti a consentire la presenza dei titolari di autoscuole agli esami per il conseguimento delle patenti di guida, ad uso privato, per autoveicoli delle categorie « B » e « C », in analogia con quanto avviene nel campo scolastico con la partecipazione del membro interno nelle Commissioni di maturità e di abilitazione (2184).

GIANCANE

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se — stante l'attuale carenza di insegnanti di teoria, che in molti casi paralizza l'attività delle autoscuole — non ritenga opportuno promuovere provvedimenti atti a consentire che, agli esami per l'abilitazione di tali insegnanti, siano ammessi anche gli istruttori di guida che, pur essendo sprovvisti del richiesto titolo di studio, prestino da almeno un triennio effettivo servizio presso un'autoscuola.

L'interrogante fa presente che alla mancanza del titolo di studio di cui al comma *b*) dell'articolo 492 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, si potrebbe ovviare mediante un esame di cultura generale da parte degli istruttori di guida candidati al conseguimento dell'abilitazione per insegnanti di teoria (2185).

GIANCANE

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga di autorizzare, mediante la emanazione di apposito provvedimento, le Autoscuole e gli Uffici di assistenza e consulenza automobilistica ad assolvere al pagamento dell'IGE, dovuta sulle entrate percepite in dipendenza di tali attività, con le modalità di cui all'articolo 61 del regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, conformemente a quanto da tempo praticato dagli Uffici assistenza automobilistica gestiti dall'Automobile Club italiano.

L'interrogante fa presente che, anche in base alle norme emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, le Autoscuo-

le sono « istituti privati, riconosciuti dallo Stato, per l'istruzione tecnico-professionale e per l'educazione stradale dei conducenti di veicoli a motore », mentre gli Uffici di consulenza ed assistenza automobilistica sono da ritenersi studi tecnico-professionali (2186).

GIANCANE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se — stante la carenza di istituti idonei alla formazione tecnica e professionale di insegnanti e istruttori di guida, la cui penuria paralizza in molti casi l'attività delle Autoscuole — non ritenga opportuno istituire, come soluzione immediata e provvisoria, appositi corsi di qualificazione professionale per insegnanti ed istruttori di Autoscuola.

L'interrogante fa presente che analoghi voti sono stati formulati anche dal recente Convegno europeo di studi sui problemi delle Autoscuole, promosso dalla Confederazione europea delle Autoscuole e Studi tecnici-professionali di consulenza e assistenza automobilistica (2187).

GIANCANE

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, per un principio di equità e di giustizia distributiva, non ritenga necessario e urgente presentare all'esame del Parlamento apposito provvedimento legislativo che, modificando la nota n. 3 della tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, estenda agli autocarri adibiti ad esclusivo uso di scuola-guida la riduzione della tassa di circolazione in atto prevista per le autovetture impiegate per le esercitazioni pratiche di guida da parte delle Autoscuole debitamente autorizzate (2188).

GIANCANE

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se, in considerazione del costante aumento dei mortali incidenti della circolazione, un'alta percentuale dei quali è attribuibile a fattori umani, non ritenga ne-

cessario promuovere sollecitamente opportuni provvedimenti legislativi tendenti a:

a) rendere obbligatoria la frequenza di una Autoscuola da parte di tutti i candidati al conseguimento della patente di guida;

b) aumentare sensibilmente le ore d'insegnamento sia teorico che pratico;

c) rendere obbligatorie le esercitazioni pratiche di guida anche in ore notturne per preparare l'allievo alle difficoltà derivanti dalla mancanza della luce solare;

d) reprimere il dilagante fenomeno dell'attività abusiva di Autoscuole non autorizzate, che negativamente si ripercuotono sulla preparazione tecnica e professionale dei conducenti di veicoli a motore (2189).

GIANCANE

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere le ragioni per le quali è stato sciolto il Consiglio direttivo dell'Automobile Club italiano di Cosenza, anche perchè si mormora che il provvedimento è dovuto a beghe locali (2190).

SPEZZANO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se è al corrente del disagio e della preoccupazione degli assegnatari delle quote del Villaggio agricolo di Santa Maria di Rispecchia, in comune di Grosseto, per lo stato pericolante delle case di abitazione;

poichè trattasi di case ad un solo piano, costruite nel 1953, che già durante i primi anni di loro uso avevano mostrato notevoli deficienze di struttura, tanto da far dubitare fortemente circa la buona realizzazione dell'opera, e per le quali — oggi — l'Ente Maremma non intende intervenire per asserita mancanza di fondi disponibili;

poichè tali case furono costruite, sia pure da imprese private, sotto la Direzione dell'Ente stesso e assegnate ai braccianti di Rispecchia con riscatto trentennale;

rilevato, inoltre, che — sia pure in minor misura — tali deficienze vengono segnalate in altre zone del comprensorio marem-

mano, tra cui Marsiliana in comune di Manciano,

si chiede di conoscere gli intendimenti in proposito della Direzione centrale dell'Ente e gli interventi di codesto Ministero che, tempestivamente, valgano a tranquillizzare decine e decine di famiglie del villaggio di Rispecchia e dei coltivatori delle diverse zone del comprensorio maremmano (2191).

MORETTI

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del grave attentato di teppismo politico compiuto nella notte del 4 ottobre 1964 a Santa Eufemia Lamezia, mentre sta per iniziare la campagna elettorale amministrativa di notevole valore politico, ai danni del signor Costantino Fittante, sindaco di Santa Eufemia Lamezia, la cui casa è stata oggetto di colpi sparati a « lupara ».

Nella casa dormivano il sindaco, la moglie e i tre figli.

Poichè le notevoli realizzazioni operate dal comune di Santa Eufemia Lamezia, amministrato dalle forze popolari (impianti di servizi civili, un piano regolatore ed un piano di attuazione della legge 167, tesi allo sviluppo economico e civile e perciò stesso orientato decisamente a colpire ogni tentativo di speculazione edilizia sulle aree fabbricabili, un piano di case per i lavoratori e di scuole, requisizione dello zuccherificio CISSEL e la battaglia per l'estensione della coltivazione bieticola, la funzione pilota assunta da questo Comune per lo sviluppo agricolo, industriale e turistico della Piana, problemi questi sempre sistematicamente trascurati dalle altre Amministrazioni) e la stima profonda di cui gode il Sindaco tra gli amministrati e le popolazioni della Piana, sottolineano che l'attentato non è personale ma chiaramente rivolto ad impedire la riconquista del Comune da parte delle forze popolari;

se non ritenga, il Ministro, di dover intervenire per stroncare, fin dal nascere, il disegno conservatore e reazionario in atto ed assicurare che la campagna elettorale si svolga, senza intimidazioni, in un clima di

piena libertà e democrazia per tutti i cittadini di Santa Eufemia Lamezia e dell'intero circondario (2192).

SCARPINO

Al Ministro della difesa, per sapere se, in considerazione del fatto che la legge 14 ottobre 1960, n. 1191, ha modificato gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, apportando altresì anche modifiche alla legge sull'avanzamento — tenendo anche presente che prima dell'entrata in vigore della predetta legge l'avanzamento nei vari gradi di maresciallo aveva luogo dopo una permanenza di tre anni in ciascun grado, mentre allo stato le promozioni dovrebbero aver luogo per vacanze organiche — non reputi opportuno avviare con altra disposizione legislativa modificatrice al grave, ingiusto nocimento che viene apportato dalla suddetta legge ai marescialli capi, i quali, prima dell'approvazione della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, avevano già almeno sei anni di permanenza nel grado, avendo già altresì sopportato il peso di una lunghissima permanenza nel grado di sergente maggiore (dai 13 ai 16 anni), prima della promozione.

Ed invero, a parte il rilievo che molti dei marescialli capi danneggiati dalla nuova legge — che sono poi in numero di circa 1500 — corrono il rischio di essere colpiti dai limiti di età, ancora prima di conseguire la promozione a maresciallo maggiore, o poco dopo averla conseguita, è bene rilevare che gli stessi hanno una perdita sullo stipendio di circa lire 20.000 mensili, mentre all'atto del loro congedamento per limiti di età la pensione viene calcolata su uno stipendio inferiore, rispetto a quello che essi avrebbero potuto raggiungere qualora non avessero dovuto permanere, non per loro colpa, per lunghissimo tempo nei gradi di sergente maggiore e maresciallo capo, senza tener conto della liquidazione premio di buonauscita e fondo di previdenza.

Per quanto sopra esposto l'interrogante chiede al Ministro di conoscere se non reputi opportuno, emanando nuove norme, tener conto della giusta attesa di una catego-

ria modesta, ma degna di considerazione per il dovere adempiuto si che:

a) si aumenti in misura adeguata l'organico dei marescialli maggiori dell'Esercito;

b) si possano promuovere a tale grado i marescialli capi aventi anzianità fino a tutto il 31 dicembre 1959 (circa 1.000 unità e cioè quelli che hanno soltanto nel grado di sergente maggiore dai 13 ai 16 anni), tenendo presente che i compiti o le mansioni espletati dai marescialli capi sono gli stessi di quelli devoluti ai marescialli maggiori, sanzionando la retroattività della sua entrata in vigore, cosa che equamente consentirebbe loro il recupero dell'anzianità di grado e dei rispettivi assegni (2193).

PREZIOSI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, a seguito dello stato di agitazione nel quale si trova il personale dell'Opera nazionale per i combattenti, per l'avvenuta soppressione, da parte dell'Amministrazione dell'Istituto, di alcune indennità, che gli venivano corrisposte da vari anni, ad integrazione degli assegni mensili, nonchè per la negata estensione di alcuni recenti benefici di legge, concessi agli statali,

non ritenga — in considerazione anche del crescente costo della vita — di adoperarsi:

1) perchè le indennità soppresse siano al più presto ripristinate;

2) perchè siano estesi ad esso i benefici delle leggi 6 febbraio 1963, n. 44, e 10 agosto 1964, n. 656;

per conoscere inoltre, se — tenuto conto della preziosa esperienza raggiunta dall'Istituto, nel campo delle trasformazioni fondiari, in decenni di feconda attività, e delle grandi realizzazioni da esso conseguite — non ritenga, come appare quanto mai opportuno, affidargli nuovi compiti, in conformità alle norme del suo regolamento legislativo; provvedendo nel contempo a ricostituirne, in modo efficiente, l'amministrazione (2194).

CROLLALANZA

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 ottobre 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica ed esecuzione del Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963 (607) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (772) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 (587).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963 (704).

5. Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali (672).

6. Provvedimenti tributari per l'agricoltura (751) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari